

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 444-9)

TABELLA n. 9

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1969**

ANNESSA AL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1969

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1969*

ERRATA CORRIGE

(Per successiva comunicazione del Ministero del tesoro)

nel riassunto per categorie (pag. 71), gli importi indicati alla colonna « competenza risultante per l'anno finanziario 1969 », in corrispondenza delle Sezioni VI, VIII e X, rispettivamente in lire 3.906.500.000, lire 38.943.424.060 e lire 38.743.424.060, leggansi, rispettivamente: lire 760.000.000, lire 3.906.500.000 e lire 38.943.424.060.

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 reca spese per complessivi milioni 482.898,8 di cui milioni 73.798,8 per la parte corrente e milioni 409.100 per il conto capitale.

Va peraltro posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso, che rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro, sono stati accantonati milioni 1.350 per la parte corrente e milioni 14.200 per il conto capitale, talché complessivamente le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 498.448,8 di cui per la parte corrente milioni 75.148,8 e per il conto capitale milioni 423.300.

In particolare, relativamente alla parte corrente, l'accantonamento si riferisce: per milioni 1.300 a provvidenze straordinarie a favore dell'Ente acquedotti siciliani e per milioni 50 alla nuova disciplina della materia urbanistica.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le spese in conto capitale gli accantonamenti medesimi concernono: per milioni 750 l'istituzione dell'Università Europea con sede in Firenze; per milioni 300 l'ampliamento e la sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale (Rieti); per milioni 1.500 contributi al finanziamento per la costruzione di porti; per milioni 400 contributi al finanziamento per la costruzione di porti turistici; per milioni 1.250 provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa; per milioni 3.000 la concessione di contributi per opere ospedaliere e per milioni 2.000 opere di completamento della ferrovia Paola-Cosenza; per milioni 4.000 agevolazioni creditizie per l'edilizia e per milioni 1.000 la concessione di contributi all'edilizia sovvenzionata.

Ovviamente l'utilizzo di tali accantonamenti è subordinato alla definizione dei provvedimenti relativi.

La complessiva spesa del detto Ministero dei lavori pubblici nel cennato ammontare di milioni 493.448,8 si incrementerà, nel corso dell'esercizio di milioni 285.944 per il conto capitale per le assegnazioni che saranno effettuate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente norme per l'edilizia scolastica ed universitaria (+ milioni 228.120); della legge 27 ottobre 1965, n. 1.200, riguardante provvedimenti per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti (+ milioni 5.000); del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (+ milioni 37.000) in relazione alle entrate da acquisire con le previste operazioni di mutuo nonché della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (+ milioni 15.824).

Le spese considerate nello stato di previsione concernono: per milioni 49.452,4 spese per il funzionamento dei vari servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici; per milioni 24.510 la manutenzione ordinaria di opere esistenti; per milioni 150 le spese per la ricerca scientifica; per milioni 47.963,6 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 57, 58, 59, 62 e 63 del disegno di legge relativo all'approvazione del bilancio dello Stato, concernenti opere di carattere straordinario a pagamento immediato e concorsi e sussidi in unica soluzione; per milioni 134.458,9 le spese per l'esecuzione di opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari; per milioni 7.092 i limiti di impegno per pagamenti in annualità relativi ad opere da eseguire a cura di Enti pubblici e privati (di cui milioni 5.325 autorizzati con gli articoli 60 e 61 del citato disegno di legge) e per milioni 219.271,9 le spese determinate dalla incidenza delle annualità impegnate in base ai limiti di impegno concessi in esercizi precedenti.

Gli stanziamenti per milioni 47.963,6 che vengono autorizzati con i cennati articoli 57, 58, 59, 62 e 63 del disegno di legge, si riferiscono per milioni 32.883,1 ad oneri di carattere straordinario per la sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere stradali, marittime ed idrauliche, per nuove costruzioni ferroviarie, per l'edilizia statale, per opere igieniche e sanitarie, nonché per interventi in caso di pubbliche calamità, per milioni 5.380,5 spese per riparazione di danni prodotti da eventi bellici; per milioni 3.500 al concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese; per milioni 1.200 ad opere di pubblica utilità da eseguirsi a mezzo di cantieri scuola e per milioni 5.000 all'incremento delle somme stanziare per il programma delle opere marittime.

Gli stanziamenti sopra indicati risultano iscritti, come appresso, nei relativi capitoli di bilancio.

Capitolo Anno 1969	ARTICOLO 57 DELLA LEGGE DI BILANCIO.	Importo
5236		milioni 45
5278		» 30
5322		» 200
5389		» 2.706,5

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo Anno 1969	Importo
5407	» 150
5521	» 1.180
5601	» 25
5661	» 3.465
5672	» 2.700
5675	» 465
5676	» 465
5693	» 1,6
5758	» 8.000
5761	» 230
5787	» 45
5862	» 6.100
5873	» 4.130
5874	» 835
5875	» 1.660
5876	» 50
5877	» 30
5890	» 350
5893	» 20
Totale	milioni <u>32.883,1</u>

ARTICOLO 58 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5324	milioni 500
5677	» 500
5900	» 4.380,5
Totale	milioni <u>5.380,5</u>

ARTICOLO 59 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5020	milioni <u>3.500</u>
----------------	----------------------

ARTICOLO 62 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5672	milioni 4.800
5675	» 200
	milioni <u>5.000</u>

ARTICOLO 63 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5460	milioni <u>1.200</u>
----------------	----------------------

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda le spese per l'esecuzione di opere di carattere straordinario a pagamento immediato e contributi, concorsi e sussidi in unica soluzione, ammontanti a milioni 134.458,9 va posto in evidenza che esse sono state stanziare in base alle seguenti autorizzazioni speciali:

Leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, concernenti la classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico (capitolo n. 5604)	milioni	22.000
Legge 13 agosto 1959, n. 904 - modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748: Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (articolo 2 della legge) (capitolo n. 5482)	»	1.500
Legge 28 luglio 1960, n. 851: Proseguimento e completamento degli impianti ferroviari di Savona e costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (capitolo n. 5661)	»	1.900
Legge 10 febbraio 1961, n. 81: Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta (capitolo n. 5100)	»	46,1
Legge 21 aprile 1962, n. 181 (articolo 4): Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS (capitolo n. 5603)	»	34.074,8
Legge 3 gennaio 1963, n. 3: Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (capitoli nn. 5173 e 5235)	»	300
Legge 14 febbraio 1963, n. 143: Concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee nel porto industriale di Ravenna (capitoli nn. 5673 e 5694)	»	1.255
Legge 27 ottobre 1965, n. 1200: Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti (capitoli nn. 5672 e 5675)	»	10.000
Legge 13 luglio 1966, n. 610: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (art. 22) (capitolo 5300)	»	600
Legge 24 dicembre 1966, n. 1263: Costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (capitolo 5040)	»	1.000
Legge 28 febbraio 1967, n. 126: Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica (capitolo 5882)	»	1.500
Legge 9 luglio 1967, n. 612: Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (capitolo 5662)	»	4.000
Legge 13 luglio 1967, n. 575: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (capitolo 5695)	»	2.000
Legge 17 ottobre 1967, n. 964: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (capitolo n. 5035)	»	2.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246: Finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (capitolo n. 5705)	»	4.800
Legge 22 novembre 1967, n. 1219: Autorizzazione della spesa per la costruzione di caserme per la Guardia di Finanza (capitolo n. 5030)	»	300
Legge 20 dicembre 1967, n. 1263: Integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (capitolo n. 5487)	»	11.800
Legge 4 gennaio 1968, n. 5: Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (capitolo n. 5305)	»	500
Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (capitoli nn. 5488, 5883, 5884, 5895 e 5896)	»	14.850
Legge 23 febbraio 1968, n. 124: Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico (capitoli nn. 5175, 5279 e 5280)	»	533
Legge 28 marzo 1968, n. 373: Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (capitoli nn. 5323 e 5879)	»	8.000
Legge 28 marzo 1968, n. 381: Autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (capitolo n. 5661)	»	3.000
Legge 28 marzo 1968, n. 383: Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania (capitolo n. 5405)	»	300
Legge 28 marzo 1968, n. 525: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (capitolo n. 5897)	»	8.000
Legge 2 aprile 1968, n. 583: Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (capitoli nn. 5176, 5177 e 5281)	»	200
Totale		milioni <u>134.458,9</u>

I nuovi limiti d'impegno per la concessione di contributi, concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere varie a cura di Enti pubblici e privati, indicati in milioni 7.092 sono costituiti:

— per milioni 1.767 dai limiti fissati dalle sottoelencate leggi:

Legge 25 novembre 1964, n. 1280, concernente provvidenze per il Comune di Roma (milioni 300);

Legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli (milioni 867);

Legge 27 gennaio 1968, n. 38, concernente la proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei Comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 635 per la costruzione e il completa-

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione ed il completamento degli impianti e reti di fognatura (milioni 400);

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente la concessione di contributi a favore dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Palermo per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di urbanizzazione primaria (milioni 200).

— per milioni 5.325 dai sottoelencati limiti previsti dagli articoli 60 e 61 del disegno di legge relativo all'approvazione del bilancio dello Stato, per la concessione di contributi, rispettivamente, nelle spese di riparazione di danni bellici ed in quelle per opere varie o di competenza di Enti locali:

Capitolo Anno 1969	ARTICOLO 60 DELLA LEGGE DI BILANCIO.		Importo
5346	(punto 1°)	milioni	40
5345	(punto 2°)	»	500
5904	(punto 3°)	»	300
	Totale articolo 60 . . .	milioni	<u>810</u>

ARTICOLO 61 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5796	(punto 1°)	milioni	<u>250</u>
5434	(punto 2°)	milioni	3.000
5651		»	500
5697		»	75
5798		»	150
5869		»	90
		milioni	<u>3.815</u>
5021	(punto 3°)	milioni	<u>450</u>
	Totale articolo 61 . . .	milioni	<u>4.515</u>

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1968, le spese considerate nello stato di previsione di cui trattasi presentano una diminuzione di milioni 5.224 dovuta:

— all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio)	— milioni	19.710,6
— che, tenuto conto delle riduzioni operate, in forza delle leggi stesse, a capitoli di spesa per	— »	7.000
si concreta in	— »	26.710,6
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+ »	21.486,6
	— milioni	<u>5.224</u>

Tra le variazioni in più ed in meno causate da provvedimenti legislativi, particolare citazione meritano quelle relative all'applicazione:

della legge 2 aprile 1968, n. 583, concernente provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (+ milioni 200);

della legge 28 marzo 1968, n. 525, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (+ milioni 8.000);

della legge 28 marzo 1968, n. 422, concernente norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (+ milioni 9.000);

della legge 28 marzo 1968, n. 383, concernente la concessione a favore dell'Ente Autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania (+ milioni 300);

della legge 28 marzo 1968, n. 381, concernente il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (+ milioni 3.000);

della legge 28 marzo 1968, n. 373, concernente l'autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (+ milioni 8.000);

della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ milioni 271,8);

del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (+ milioni 15.900); -

della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino (+ milioni 568);

della legge 5 febbraio 1968, n. 82, concernente contributi per le opere ospedaliere (+ milioni 6.000);

della legge 27 gennaio 1968, n. 38, concernente la proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e n. 635, per la costruzione ed il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e per la costruzione ed il completamento degli impianti e reti di fognatura (+ milioni 1.200);

della legge 4 gennaio 1968, n. 5, concernente l'eliminazione delle baracche e di altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (+ milioni 500);

della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, concernente la costruzione dell'autostrada Palermo - Catania (+ milioni 11.800);

della legge 22 novembre 1967, n. 1219, concernente la costruzione di caserme per la Guardia di Finanza (+ milioni 300);

del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246, concernente il completamento e l'ampliamento dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino (+ milioni 5.000);

della legge 17 ottobre 1967, n. 964, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 2.000);

della legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli (+ milioni 1.709,5);

della legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente l'adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici (+ milioni 450);

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del decreto del Ministro per il tesoro 28 luglio 1967, che ha stabilito, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale (+ milioni 305,1);

della legge 13 luglio 1967, n. 575, concernente un'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (+ milioni 500);

della legge 9 luglio 1967, n. 612, concernente l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia-Giulia (+ milioni 4.000);

del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (— milioni 72.290);

della legge 31 ottobre 1966, n. 952, concernente il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) (— milioni 1.000);

della legge 14 luglio 1965, n. 912, concernente la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali (— milioni 250);

della legge 25 novembre 1964, n. 1280, concernente provvidenze per il comune di Roma (+ milioni 300);

della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificata della legge 1° luglio 1966, n. 506, concernente la compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti (— milioni 100);

della legge 3 febbraio 1963, n. 92, concernente la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (— milioni 1.000);

della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, concernente provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (— milioni 375);

della legge 22 novembre 1962, n. 1708, concernente provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte (— milioni 500);

della legge 28 luglio 1960, n. 851, concernente il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari di Savona e la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (— milioni 500);

della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e lo adeguamento delle strade statali di primaria importanza (— milioni 1.500);

delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, concernenti la classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico (— milioni 21.500).

Circa le variazioni proposte in relazione alle esigenze sono da porre in evidenza soprattutto quelle relative:

all'adeguamento del contributo del tesoro all'ANAS determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, un'aliquota del quale è devoluta al Ministero dei lavori pubblici ai termini dell'articolo 4 della legge stessa (+ milioni 10.182,3);

alle spese per l'esecuzione a pagamento non differito di opere varie (+ milioni 2.240) di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969, nonché a quelle per la costruzione e ricostruzione di chiese (+ milioni 500) di cui all'articolo 59 del detto disegno di legge;

ai nuovi limiti di impegno (+ milioni 5.325) di cui agli articoli 60 e 61 del detto disegno di legge riguardanti, rispettivamente, spese per la corresponsione di contributi in annualità o semestralità per riparazione di danni bellici e per opere varie;

all'adeguamento delle dotazioni dei capitoli riguardanti spese funzionamento dei servizi (+ milioni 523);

all'adeguamento delle dotazioni dei capitoli relativi al personale in relazione alla situazione di fatto del personale stesso (+ milioni 115,5);

alla iscrizione, nell'anno 1969, della somma di milioni 1.400 non assegnata negli esercizi precedenti per l'applicazione della legge 28 luglio 1960, n. 851, concernente il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari di Savona e la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza;

alla manutenzione ordinaria delle opere esistenti (+ milioni 1.210);

all'adeguamento delle annualità corrispondenti a limiti di impegno anteriori all'esercizio 1944-45 (— milioni 9,2).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale, economico ed amministrativo.

A tal fine, nei prospetti che seguono, le spese in parola, ammontanti a milioni 482.898,8 vengono raggruppate per sezioni e categorie, per sezioni e rubriche e per categorie e rubriche.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Rubrica 1 Servizi generali	Rubrica 2 Viabilità statale	Rubrica 3 Viabilità non statale	Rubrica 4 Nuove costruzioni ferroviarie	Rubrica 5 Opere marittime	Rubrica 6 Opere idrauliche e impianti elettrici	Rubrica 7 Edilizia per il culto	Rubrica 8 Edilizia scolastica	Rubrica 9 Edilizia abitativa	Rubrica 10 Edilizia pubblica varia	Rubrica 11 Opere a tutela del patrimonio storico artistico	Rubrica 12 Opere igieniche e sanitarie	Rubrica 13 Opere in dipendenza di calamità naturali	Rubrica 14 Opere in dipendenza di danni bellii	Rubrica 15 Opere varie	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI.																
Categoria II. — Personale in attività di servizio	34.841,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.841,9
Categoria III. — Personale in quiescenza	7.225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.225
Categoria IV. — Acquisto di beni e servizi	4.027,5	3.000	—	—	4.500	4.210	—	—	—	3.000	—	—	—	—	—	18.737,5
Categoria V. — Trasferimenti	50	—	12.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.850
Categoria VII. — Poste correttive e compensative delle entrate.	89,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4
Categoria IX. — Somme non attribuibili	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
Totale titolo I	46.288,8	3.000	12.800	—	4.500	4.210	—	—	—	3.000	—	—	—	—	—	73.708,8
TITOLO II. — Spese in conto capitale.																
Categoria X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato	251	—	1.180	12.365	19.992,7	9.178,1	—	—	3.615	10.206,9	760	2.706,5	12.835	9.772,4	6.275,5	89.139,1
Categoria XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Categoria XII. — Trasferimenti	—	22.159,5	64.138,4	—	4.546,6	9.662,9	6.775	43.976,5	93.773	1.185	383	49.732,4	12.740,6	—	10.688	319.810,9
Totale titolo II	401	22.159,5	65.378,4	12.365	24.540,3	18.841	6.775	43.976,5	97.388	11.391,9	1.143	52.428,9	25.575,6	9.772,4	16.963,5	419.100
IN COMPLESSO	46.689,8	25.159,5	78.178,4	12.365	29.040,3	23.051	6.775	43.976,5	97.388	14.391,9	1.143	52.428,9	25.575,6	9.772,4	16.963,5	482.898,8

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Rubrica 1 Servizi generali	Rubrica 2 Viabilità statale	Rubrica 3 Viabilità non statale	Rubrica 4 Nuove costruzioni ferroviarie	Rubrica 5 Opere marittime	Rubrica 6 Opere idrauliche e impianti elettrici	Rubrica 7 Edilizia per il culto	Rubrica 8 Edilizia scolastica	Rubrica 9 Edilizia abitativa	Rubrica 10 Edilizia pubblica varia	Rubrica 11 Opere a tutela del patrimonio storico artistico	Rubrica 12 Opere igieniche e sanitarie	Rubrica 13 Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	Rubrica 14 Opere in dipendenza di danni bellici	Rubrica 15 Opere varie	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI																
Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni . . .	—	3.000 —	12.800 —	—	4.500 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.300 —
Sezione X. — Azioni ed interventi nel campo economico	46.288,8	—	—	—	—	4.210 —	—	—	3.000 —	—	—	—	—	—	—	53.498,8
Totale spese correnti	46.288,8	3.000 —	12.800 —	—	4.500 —	4.210 —	—	—	3.000 —	—	—	—	—	—	—	73.788,8
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.																
Sezione I. — Amministrazione generale	—	—	—	—	—	—	6.775 —	—	300 —	—	—	—	—	—	—	7.075 —
Sezione III. — Giustizia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000 —	—	—	—	—	—	—	2.000 —
Sezione IV. — Sicurezza pubblica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000 —	—	—	—	—	—	—	1.000 —
Sezione VI. — Istruzione e cultura.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.143 —	—	—	—	—	1.143 —
Sezione VII. — Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sezione VIII. — Azione ed interventi nel campo sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni . . .	—	22.159,5	65.378,4	12.365 —	24.540,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.075,5	129.518,7
Sezione X. — Azione ed interventi nel campo economico	401 —	—	—	—	—	18.841 —	—	—	8.091,9	—	—	—	—	—	9.688 —	72.360,9
Totale spese in conto capitale	401 —	22.159,5	65.378,4	12.365 —	24.540,3	18.841 —	6.775 —	43.976,5	97.388 —	11.391,9	1.143 —	52.428,9	25.575,6	9.772,4	16.963,5	409.100 —
IN COMPLESSO	46.689,8	25.159,5	78.178,4	12.365 —	29.040,3	23.051 —	6.775 —	43.976,5	97.388 —	14.391,9	1.143 —	52.428,9	25.575,6	9.772,4	16.963,5	482.898,8

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE								
	Amministrazione generale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione e interventi nel campo economico	In complesso
SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)									
Personale in attività di servizio	—	—	—	—	—	—	—	34.841,9	34.841,9
Personale in quiescenza	—	—	—	—	—	—	—	7.225	7.225
Acquisto di beni e servizi	—	—	—	—	—	—	7.500	11.237,5	18.737,5
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—	12.800	50	12.850
Poste correttive e compensative delle entrate	—	—	—	—	—	—	—	89,4	89,4
Somme non attribuibili	—	—	—	—	—	—	—	55	55
Totale delle spese correnti	—	—	—	—	—	—	20.300	53.498,8	73.798,8
SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)									
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	300	2.000	1.000	760	3.615	3.906,5	38.614,2	38.943,4	89.139,1
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	—	—	—	—	—	—	—	150	150
Trasferimenti	6.775	—	—	44.359,5	94.773	49.722,4	90.904,5	33.276,5	319.810,9
Totale spese in conto capitale	7.075	2.000	1.000	45.119,5	98.388	53.628,9	129.518,7	72.369,9	409.100
IN COMPLESSO	7.075	2.000	1.000	45.119,5	98.388	53.628,9	149.818,7	125.868,7	482.898,8

Le spese per l'Amministrazione generale, tra le quali si considerano quelle relative a servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, comprendono le spese per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali di locali da adibire ad uso di Ministero pastorale o di ufficio o di abitazione (milioni 3.275), le spese per il concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione delle chiese stesse (milioni 3.500) nonché quelle per la costruzione di caserme per la guardia di Finanza (milioni 300).

Le spese per la « Giustizia » riguardano l'edilizia carceraria (milioni 2.000).

Le spese per la « Sicurezza pubblica » riguardano la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (milioni 1.000).

Le spese per l'« istruzione e cultura » riguardano gli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico delle città di Siena (milioni 100), di Urbino (milioni 500), e di Loreto (milioni 160).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comprendono inoltre le spese per la concessione di contributi per la Basilica di S. Marco in Venezia, per il Chiostro e il Duomo di Monreale, per il Convitto nazionale di Aosta e per le città di Siena, di Urbino e di Loreto (milioni 429,1) nonché le spese per la concessione dei contributi per l'edilizia scolastica di interesse di enti locali (milioni 43.930,4).

Circa le spese per « azioni ed interventi nel campo delle abitazioni » va precisato che esse comprendono quelle destinate alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto (milioni 600); alla eliminazione delle baracche costruite in Abruzzo a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915 (milioni 500); alle annualità per la costruzione di fabbricati a carattere popolare (milioni 2.515); alla concessione di contributi ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 (milioni 200); ai contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (milioni 7.000); ai contributi ai privati che riparano o ricostruiscono i propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra (milioni 500); alle annualità a favore di enti e società per l'edilizia economica e popolare e per la riparazione e ricostruzione di fabbricati privati in dipendenza di eventi bellici (milioni 87.073).

Relativamente all'« Azione ed interventi nel campo sociale » il complessivo importo (milioni 53.628,9) si riferisce alle spese per il completamento di opere di pubblica utilità mediante l'impianto di cantieri scuola (milioni 1.200), nonché a quelle per acquedotti, opere igieniche e sanitarie (milioni 52.428,9).

Per quanto concerne la sezione « Trasporti e comunicazioni », si notano, nelle spese correnti, gli stanziamenti per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 3.000), i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade (milioni 12.800), nonché le spese per la manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti e per il servizio di escavazione (milioni 4.500); nelle spese in conto capitale sono invece riportate le somme da corrispondere all'ANAS per lavori concernenti le strade statali (milioni 22.159,5), concorsi e contributi per opere stradali di competenza degli enti locali (milioni 65.378,4), spese per la costruzione di strade ferrate (milioni 12.365); opere marittime sia di conto dello Stato che di competenza di Enti locali (milioni 24.040,3), nonché quelle danneggiate dalla guerra (milioni 500); spese per il completamento dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino (milioni 4.800) ed altre opere varie (milioni 275,5).

Per quanto concerne l'« Azione ed interventi nel campo economico », la spesa di milioni 125.868,7 riguarda principalmente: per milioni 46.288,8 le spese di personale e di funzionamento; per milioni 4.210 la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e delle vie navigabili; per milioni 3.000 la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, per milioni 40.051, oneri a pagamento in unica soluzione, di carattere straordinario, per la sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere idrauliche, per l'edilizia statale, per interventi in caso di pubbliche calamità ed opere varie, per milioni 4.380,5 spese per riparazione di danni prodotti da eventi bellici; per milioni 150 spese relative alla ricerca scientifica, per milioni 27.788,4 le annualità relative ad opere idrauliche, edilizie, piani di ricostruzione ecc. a pagamento differito.

La complessiva spesa corrente di milioni 73.798,8 include milioni 34.841,9 di spese per il « personale in attività di servizio » così costituite:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE
		(in milioni di lire)			
Personale civile	11.962	24.027,2	4.648,3	1.109,6	29.785,1
Personale operaio	2.252	4.371,5	371,8	313,5	5.056,8
	14.214	28.398,7	5.020,1	1.423,1	34.841,9

Le spese di « personale in quiescenza » previste in milioni 7.225 riguardano per milioni 5.700 le pensioni e per milioni 1.525 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e le indennità di licenziamento.

Le spese per l'« acquisto di beni e servizi », ammontanti a milioni 18.737,5 riguardano spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 3.000) oneri per la manutenzione delle opere idrauliche, marittime e delle vie navigabili, nonché per la manutenzione degli edifici pubblici (milioni 11.710) e per il funzionamento dei vari servizi del Ministero (milioni 4.027,5).

Circa i « trasferimenti » correnti, la complessiva spesa di milioni 12.850 concerne, principalmente, i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (milioni 12.800).

Circa le « poste correttive e compensative delle entrate » l'importo di milioni 89,4 concerne il rimborso dei fitti ed altre somme indebitamente riscosse per le nuove costruzioni ferroviarie ed il versamento all'entrata delle somme risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche.

Le « somme non attribuibili » per l'importo di milioni 55 concernono le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che il complessivo importo di milioni 409.100, concerne, integralmente, spese di investimento, le quali sono costituite:

da « Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato » riguardanti principalmente: la costruzione di caserme per la Guardia di Finanza (milioni 300); la costruzione, completamento e adattamento degli edifici destinati a Istituti di prevenzione e pena (milioni 2.000); la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e per la Pubblica Sicurezza (milioni 1.000); la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico delle città di Siena (milioni 100), di Urbino (milioni 500) e di Loreto (milioni 160); la manutenzione straordinaria ed il completamento di alloggi per i senza tetto (milioni 600); le spese per la eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (milioni 500); la costruzione di alloggi a carattere popolare (milioni 2.515); le spese per acquedotti, fognature ed opere igieniche (milioni 2.706,5) l'impianto di nuovi cantieri scuola (milioni 1.200) opere stradali (milioni 1.180); spese per la costruzione di strade ferrate (milioni 12.365) ed infine oneri di carattere straordinario per la compilazione di piani territoriali e di ricostruzione, per la sistemazione, riparazione e completamento di opere marittime, idrauliche, per l'edilizia statale, per opere varie, nonché per la riparazione dei danni prodotti da eventi bellici e da pubbliche calamità naturali (milioni 64.012,6);

da « Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche » la cui complessiva spesa di 150 milioni riguarda la ricerca scientifica;

da « trasferimenti » in conto capitale (milioni 319.810,9) concernenti i già accennati contributi per le chiese parrocchiali, per l'edilizia scolastica, per la riparazione e la ricostruzione degli alloggi danneggiati dalla guerra; per l'edilizia economica e popolare, per l'edilizia ospedaliera, per gli acquedotti, le fognature, le opere igieniche e sanitarie, nonché i contributi alla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ed alle Amministrazioni provinciali.

* * *

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori di competenza.

INCENTIVAZIONE OPERE PUBBLICHE.

L'attività costruttiva del Ministero dei lavori pubblici ha registrato negli ultimi anni e nel suo complesso una notevole espansione, dovuta essenzialmente alle norme contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, concernente « Interventi per la ripresa dell'economia nazionale ».

Dette norme, infatti, hanno attuato un ulteriore decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ed una più accentuata semplificazione delle procedure per la gestione delle opere pubbliche, introducendo anche particolari agevolazioni per il reperimento, da parte degli Enti locali di finanziamenti relativi ad opere di loro competenza assistite dal contributo o concorso dello Stato. Si è così determinata una notevole riduzione dell'iter necessario per il perfezionamento delle pratiche, con una più accelerata realizzazione di opere pubbliche e si è inoltre consentita l'attuazione di importanti programmi costruttivi facenti capo agli Enti locali stessi con risultati particolarmente apprezzabili nel settore delle opere a contributo.

Delle norme contenute nel citato decreto n. 124, già prorogate al 31 dicembre 1967, sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1970 quelle contenute nel titolo III (Semplificazione ed acceleramento delle procedure).

Nel settore degli Enti locali, va ricordata la questione del reperimento dei fondi necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza, ed appare, quindi, opportuno agire nel senso di favorire il reperimento, da parte di detti Enti, degli occorrenti capitali attraverso la contrazione di mutui garantiti dallo Stato.

VIABILITÀ STATALE.

Lo stanziamento previsto in bilancio, nella misura di lire 22.159,5 milioni, viene assegnato all'ANAS per l'esecuzione di opere stradali di sua competenza, in base a speciali disposizioni di legge.

VIABILITÀ NON STATALE.

L'attività del Ministero dei lavori pubblici in tale settore si concreta principalmente:

— nella concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione ordinaria delle strade comunali o di bonifica, classificate tra le provinciali ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Della somma prevista in bilancio (pari a lire 12.800 milioni) oltre il 42 per cento sarà destinato al Mezzogiorno;

— nella costruzione a totale carico di strade provinciali di serie e di strade comunali e nella sistemazione per usi civili di strade militari.

Dello stanziamento previsto in bilancio nella misura di lire 1.180 milioni, circa il 70 per cento sarà destinato all'Italia meridionale ed insulare;

— nella concessione di concorsi e sussidi agli Enti locali per la sistemazione di strade comunali e vicinali, per le quali non sono previste dalle leggi vigenti altri benefici.

Della somma prevista in bilancio (pari a lire 25 milioni) oltre il 50 per cento sarà destinato al Mezzogiorno;

— nella concessione di contributi alle province, ai comuni e loro consorzi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di opere stradali (art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181).

Della somma prevista in bilancio (pari a lire 34.074,8 milioni) circa il 60 per cento potrà essere destinato al Mezzogiorno;

— nella concessione di contributi ed anticipazioni alle province per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali (leggi 12 febbraio 1968, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, art. 6).

Lo stanziamento previsto in bilancio per tali opere ascende a lire 22.000 milioni;

— nella concessione di contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali d'interesse degli Enti locali (leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184).

Il limite d'impegno previsto per il 1969 ascende a lire 500 milioni di cui il 50 per cento sarà destinato all'Italia meridionale;

— nella riparazione e sistemazione delle opere stradali danneggiate dagli eventi bellici. Alla esecuzione di tali opere si provvederà con parte dello stanziamento previsto al capitolo 5900.

NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE.

Con legge 27 luglio 1967, n. 668, è stata demandata all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato la competenza per la costruzione di nuove linee ferroviarie, non ancora iniziate.

Pertanto, l'attività del Ministero dei lavori pubblici in detto settore sarà limitata alla prosecuzione dei lavori già in corso. Lo stanziamento complessivo di lire 8.365 milioni previsto in bilancio per il 1969 sarà destinato alle seguenti linee ferroviarie:

- Linea Paola-Cosenza;
- Riordino dei servizi ferroviari in provincia di Savona;
- Linea Caltagirone-Gela;
- Circonvallazione ferroviaria di Palermo;
- Circonvallazione ferroviaria di Roma;
- Circonvallazione ferroviaria di Trieste.

Al suddetto stanziamento, è da aggiungere quello di lire 4 miliardi quale quota della somma di lire 14 miliardi disposta con la legge 9 luglio 1967, n. 612, previsto per la linea di circonvallazione di Trieste collegante la stazione di Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste Aquilina, nonché il nuovo tratto ferroviario tra S. Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio.

OPERE MARITTIME.

Gli interventi del Ministero dei lavori pubblici nel settore delle infrastrutture portuali si riferiscono principalmente, oltre che alla realizzazione di opere finanziate con gli stanziamenti disposti con leggi speciali per determinati porti e con i fondi ordinari di bilancio, alla attuazione del programma predisposto sulla base della legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

Tale legge, che ha autorizzato una spesa complessiva di 75 miliardi, cui sono venuti ad aggiungersi altri 10 miliardi - 5 in conto 1967 e 5 in conto 1968 - costituisce insieme ai 44 miliardi messi a disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno con la legge n. 717 del 1965, il primo stralcio del Piano di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 che, come è noto, prevede, per il settore marittimo, interventi per un ammontare complessivo di 260 miliardi.

Gli stanziamenti previsti per il 1969 consentiranno ulteriori interventi nel settore.

In particolare, per quanto riguarda il 1969, è previsto uno stanziamento di lire 17.100 milioni per l'esecuzione di opere marittime straordinarie, di tale somma, lire 9.600 milioni rappresentano il quinto ed ultimo degli stanziamenti disposti con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200: i relativi piani di investimento saranno formulati dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con i Ministeri della Marina mercantile, del Bilancio e del Tesoro. Per quanto riguarda la residua somma di lire 7.500 milioni, gli investimenti con essa realizzabili saranno destinati nella misura del 52 per cento ai territori meridionali.

Inoltre, per la riparazione ed il rinnovo dei mezzi effossori è prevista per l'anno 1969 una spesa di lire 1.065 milioni di cui lire 400 milioni quale quinto ed ultimo stanziamento della citata legge n. 1200.

Per quanto riguarda, infine, i porti turistici e pescherecci, è previsto per il 1969 un limite di impegno di lire 75 milioni per la concessione di contributi agli Enti locali interessati. Con gli investimenti realizzabili con tale somma sarà possibile accogliere solo in parte le numerose richieste di contributo che ammontano complessivamente, in termini di lavori, ad oltre 40 miliardi. Il 75 per cento degli investimenti possibili è riservato ai comuni dell'Italia meridionale.

Ai suddetti stanziamenti vanno ad aggiungersi le somme accantonate nel fondo globale del Ministero del tesoro per l'anno 1969 nella misura di lire 1.900 milioni, di cui 400 milioni per i porti turistici.

OPERE IDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI.

Con gli stanziamenti previsti per gli anni 1967 e 1968 dalla legge 27 luglio 1967, n. 632, concernente la esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, si è proseguito, insieme con i fondi autorizzati con la legge di bilancio, nella esecuzione di opere per la sistematica regolarizzazione dei corsi d'acqua.

Le provvidenze disposte con la suddetta legge vengono ad esaurirsi con il 1968. Peraltro si segnala che ai fini della predisposizione di un piano pluriennale di interventi si è in attesa delle proposte e dei risultati, cui perverrà l'apposita Commissione di studio, costituita appunto con il compito di « esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi al fine di proseguire ed intensificare gli interventi per la sistemazione generale idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione ».

Con gli stanziamenti previsti nel bilancio 1969, sarà possibile comunque proseguire nella esecuzione di tali opere, anche se solo in parte potrà farsi fronte alle urgenti esigenze che il settore presenta.

Sarà proseguita, anche, nel 1969, la concessione di contributi per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali ai sensi degli articoli 75 e seguenti del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Con tale forma di intervento si tende ad incentivare la costruzione da parte degli Enti interessati delle suddette opere ed in particolare dei serbatoi idrici, opere che, oltre a perseguire lo scopo principale cui sono destinate (raccolta di acqua per uso potabile, produzione di energia elettrica, irrigazione, ecc.), possono comportare anche benefici di carattere generale, quale la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua interessati, e, l'attenuazione delle piene.

Oltre che con la concessione dei suddetti contributi, il Ministero dei lavori pubblici opererà anche mediante la concessione di sovvenzioni per i nuovi impianti di energia elettrica costruiti nell'Italia meridionale ed insulare ai sensi della legge 25 maggio 1951, n. 457.

Il criterio finora seguito nella ripartizione delle somme all'uopo stanziato è stato quello di dare la preferenza all'ENEL, alle Aziende municipalizzate ed agli Enti pubblici; ciò per motivi di pubblico interesse.

Infine, contributi nella misura del 4,50 per cento della spesa saranno concessi ai Comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti di energia elettrica nei territori dei Comuni stessi. Lo stanziamento previsto per il 1969 sarà destinato per il 50 per cento all'Italia meridionale ed insulare.

EDILIZIA PER IL CULTO.

In tale settore d'intervento l'attività del Ministero dei lavori pubblici è determinata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, che prevede la costruzione di chiese sia con il sistema del pagamento in unica soluzione sia con quello del pagamento differito.

Per il 1969 sono previsti per tali opere stanziamenti per complessive lire 3.950 milioni di cui 450 milioni quale limite di impegno per la concessione di contributi costanti trentacinquennali.

Il programma delle opere che con tale stanziamento dovrà essere attuato sarà formulato dalla Pontificia Commissione per l'Arte Sacra di concerto con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'Interno.

Pertanto, non è possibile stabilire sin da ora con esattezza quale sarà la quota da destinare al Mezzogiorno.

EDILIZIA PUBBLICA.

Gli interventi che il Ministero dei lavori pubblici ha effettuato in tale settore riguardano principalmente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici statali, la costruzione di edifici da destinare a sedi municipali, la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550.

Alle necessità più urgenti dell'edilizia demaniale in genere, si farà fronte nell'anno 1969, con gli stanziamenti previsti ai sensi delle leggi 22 novembre 1967, n. 1219 (costruzione delle Caserme per la Guardia di finanza); 17 ottobre 1967, n. 964 (costruzione, completamento ed adattamento degli Istituti di prevenzione e pena) e 24 dicembre 1966, n. 1263 (costruzione ed ampliamento di Caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza).

EDILIZIA ABITATIVA.

L'attività del Ministero dei lavori pubblici nel settore dell'edilizia popolare ed economica sarà alimentata dalla utilizzazione dei fondi stanziati nei precedenti esercizi in base alle autorizzazioni di spesa disposte da vecchie leggi ed in particolare dalla autorizzazione all'assunzione di impegni per la concessione di contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422.

Con detti contributi saranno possibili investimenti per circa 150 miliardi, cui occorre aggiungere le opere di urbanizzazione primaria a servizio delle abitazioni da realizzarsi a carico dello Stato.

La localizzazione degli interventi disposti a seguito della ripartizione regionale di contributi, giusta quanto stabilito dall'articolo 3 della legge consentirà di realizzare nell'Italia meridionale ed insulare circa il 65 per cento del programma.

Per quanto riguarda l'edilizia abitativa a totale carico dello Stato, è previsto per il 1969, uno stanziamento di lire 500 milioni, quale quota dello stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 5, concernente l'eliminazione delle baracche e di altri edifici malsani in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Ai suddetti interventi vanno ad aggiungersi quelli di competenza della Gescal e di altre Amministrazioni ed Enti.

EDILIZIA SCOLASTICA.

Il settore dell'edilizia scolastica ha ricevuto un notevole impulso con l'applicazione delle leggi 18 dicembre 1964, n. 1358 e 13 luglio 1965, n. 874.

Un ulteriore e decisivo incremento deriverà al settore dai finanziamenti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 641 concernente nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria, che prevede un piano quinquennale di interventi articolato su nuove procedure di programmazione ed esecuzione delle opere, il cui onere finanziario viene assunto a totale carico dello Stato.

Per gli anni 1967 e 1968 è stato già approvato un programma biennale che prevede interventi nella misura del 66,45 per cento a favore del Mezzogiorno.

OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.

Anche in questo settore l'intervento del Ministero dei lavori pubblici è determinato di volta in volta da leggi speciali. La recente legge 14 marzo 1968, n. 292, disciplinando più completamente la competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quella del Ministero della pubblica istruzione, faciliterà gli interventi nel settore, così che si potranno curare le opere più urgenti ed indifferibili con parte dello stanziamento previsto al capitolo 5862.

In questo campo il Ministero dei lavori pubblici non mancherà di collaborare, per la sua parte, all'attuazione dei provvedimenti che dovranno essere presi sulla base delle risultanze della Commissione parlamentare di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio a suo tempo istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310.

OPERE IGIENICO-SANITARIE.

Il settore delle opere igieniche — malgrado gli interventi finora effettuati — presenta esigenze ancora molto rilevanti, particolarmente per quanto riguarda gli acquedotti e le fognature, come dimostrano le richieste di contributo che continuano a pervenire da parte dei Comuni e dei loro Consorzi.

Finora gli interventi del Ministero dei lavori pubblici in tale settore sono stati effettuati, oltre che sulla base di leggi speciali per i territori del Centro-Nord, mediante le agevolazioni previste, a favore degli Enti locali interessati, dalla legge 3 agosto 1949, n. 589; tali agevolazioni si concretano nella concessione di contributi trentacinquennali nella misura dal 2 per cento al 5 per cento.

Per il 1969, il limite d'impegno autorizzato ai sensi della citata legge 589 è stato determinato in lire 3 miliardi; in conformità alle vigenti disposizioni di legge, il 50 per cento sarà destinato al Mezzogiorno.

Inoltre, a seguito della proroga delle norme di cui agli articoli 3 e 6, rispettivamente della legge n. 634 e della legge n. 635, entrambe del 29 luglio 1957, saranno agevolati i Comuni più piccoli ed economicamente più depressi per la costruzione di reti idriche interne e delle fognature.

A tali interventi sono, poi, da aggiungere quelli che saranno effettuati nelle zone depresse e nei territori montani del Centro-Nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI.

Il progetto di piano regolatore generale degli acquedotti predisposto dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è stato approvato recentemente dal Governo.

Per l'attuazione di detto piano è stato già emanato — giusta delega all'uopo conferita — il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 534 il quale prevede che per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti inclusi nel suddetto piano nonché delle fognature occorrenti per il deflusso delle acque reflue, potranno essere concessi agli Enti interessati contributi in annualità, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 589 del 1949, ma senza limiti di popolazione e nella misura del 4 per cento per i territori del Centro-Nord e del 5 per cento per quelli del Mezzogiorno, nonché contributi in capitale fino al 70 per cento dell'ammontare della spesa.

EDILIZIA OSPEDALIERA.

In applicazione delle disposizioni emanate con la legge 30 maggio 1965, n. 574 ed al fine di assicurare la continuità degli interventi nel settore dell'edilizia ospedaliera, è stata accantonata nel fondo globale del Ministero del tesoro per l'anno 1969 la somma di lire 3 miliardi.

Con tale somma, sulla base della misura del contributo statale da concedersi dal 4 per cento al 5 per cento potranno essere realizzate opere per lire 65 miliardi circa, di cui i 2/3, pari a circa 40 miliardi, nel Mezzogiorno ed il restante terzo, pari a circa 25 miliardi, nel Centro-Nord.

OPERE IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ NATURALI.

Tra i numerosi problemi di questo settore, particolare importanza ed urgenza assume quello relativo al consolidamento e trasferimento degli abitati.

Infatti, la instabilità di molti terreni crea spesso nelle località interessate situazioni di estremo pericolo, nelle quali è necessario operare d'urgenza, disponendo interventi di pronto soccorso, apprestando i mezzi per dare ricovero ai senza tetto, ecc.

Con lo stanziamento previsto nel bilancio 1969, pari a lire 4.130 milioni, per tali interventi, si farà fronte alle esigenze che rivestono maggiore urgenza.

Per quanto riguarda la concessione di concorsi e sussidi a Comuni e province ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, con lo stanziamento previsto per il 1969, sarà possibile proseguire nella erogazione di contributi per le opere più urgenti, che in massima parte riguardano lavori di riparazione di strade danneggiate da alluvioni e frane. Giova rilevare al riguardo che con la concessione di tali sussidi, oltre che a favorire, in genere, i piccoli comuni, si tende ad evitare che si renda necessario in seguito una maggiore spesa con l'intervento diretto dello Stato.

Per i provvedimenti di pronto soccorso, che lo Stato deve adottare ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, sono previsti in bilancio stanziamenti pari a lire 1.660 milioni, che assicurano all'Amministrazione la possibilità di intervenire nelle situazioni di emergenza, salvo le necessarie integrazioni che potranno essere disposte in relazione a specifici interventi.

Altri interventi saranno effettuati, inoltre, con gli stanziamenti previsti per la concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti verificatisi dal 1908 al 1936, e con quelli previsti per il ripristino degli edifici di culto danneggiati dai suddetti eventi; il 90 per cento di tali stanziamenti sarà riservato alle zone nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda, infine, le zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, sono previsti per il 1969 stanziamenti per complessive lire 8 miliardi, in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 373.

Giova rilevare, comunque, che la maggior parte dei finanziamenti previsti in bilancio per tali opere riguarda interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del 1967 e del gennaio 1968.

L'azione del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza di tali eventi si è svolta in due fasi operative. Nella prima fase sono stati effettuati, per la tutela immediata della pubblica incolumità, gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010; previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e 15 febbraio 1968, n. 45.

Successivamente, si è proceduto ad accertare la entità dei danni e quindi è stato impostato l'intervento organico e definitivo per l'ordinato ripristino delle opere danneggiate o distrutte.

In particolare, gli interventi previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, riguardano principalmente opere di conto dello Stato; acquedotti, fognature ed altre opere igieniche e sanitarie; scuole materne ed elementari; chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche; strade comu-

nali e provinciali; edifici di assistenza e beneficenza ed altri edifici pubblici; opere idrauliche classificate e non classificate; trasferimenti e consolidamenti di abitati; contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ad esercizi artigianali, commerciali o professionali; alloggi per le famiglie rimaste senza tetto.

Ulteriori interventi saranno effettuati in base alla legge 29 luglio 1968, n. 858, che prevede nuove provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Con gli stanziamenti previsti in bilancio per il 1969 sarà proseguita, comunque, l'azione del Ministero dei lavori pubblici per il raggiungimento delle finalità che si intende perseguire.

OPERE IN DIPENDENZA DI DANNI BELLICI.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici per la riparazione dei danni causati dalla guerra viene effettuata o con il sistema del pagamento in unica soluzione o con il sistema del pagamento differito.

Con il primo si provvede alla riparazione e ricostruzione a totale carico dei beni dello Stato, degli Enti pubblici, delle Istituzioni d'assistenza e beneficenza etc., nonché all'attuazione dei piani di ricostruzione; con tale sistema si provvede, altresì, alla concessione di capitali a privati per la riparazione e ricostruzione dei propri alloggi danneggiati dalla guerra.

Con il secondo, e cioè con quello a pagamento differito, si provvede principalmente alla concessione di contributi trentennali per la riparazione e ricostruzione delle case distrutte dagli eventi bellici e soprattutto all'attuazione dei piani di ricostruzione.

Per quanto riguarda, in particolare, i piani di ricostruzione, giova rilevare che 203 Comuni — di cui 103 risultano compresi nei territori del Mezzogiorno — per ragioni tecnico-finanziarie non sono in grado di assumere qualsiasi iniziativa per l'esecuzione di opere che interessano infrastrutture e servizi di primaria importanza per la vita cittadina.

L'attuazione dei piani di ricostruzione è molto sentita e riveste carattere di particolare urgenza, rappresentando per le Amministrazioni locali minori sia il definitivo avvio a soluzione dei problemi territoriali ed urbanistici sia il reinserimento delle popolazioni più disagiate nel contesto civile. La necessità che si giunga entro breve tempo alla definitiva soluzione di detto problema è stata valutata nella sua giusta misura dal Parlamento, che con legge 13 luglio 1966, n. 610, ha prorogato fino al 1970 la realizzazione dei piani già scaduti, consentendo, inoltre, che quelli non ancora realizzati mantengano la loro efficacia nonostante l'intervenuta approvazione dei piani regolatori.

Con tale disposizione, molti Comuni, che in passato erano stati esclusi per decorrenza di termini, potranno in tal modo predisporre il proprio piano di ricostruzione.

Il limite d'impegno di lire 300 milioni autorizzato per il 1969 consentirà di realizzare opere per circa 5 miliardi di lire.

OPERE VARIE.

In questa rubrica sono comprese quelle spese che non sono suscettibili di una classificazione più precisa. Vanno citati lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'impianto di nuovi cantieri scuola, nonché il limite d'impegno di lire 300 milioni autorizzato dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, per la concessione di contributi a favore del Comune di Roma per l'esecuzione di opere pubbliche di sua competenza.

Calcolando tali contributi nella misura media del 4 per cento, con il suddetto limite d'impegno potranno essere realizzati lavori di varia natura (di viabilità, di edilizia scolastica, igienico-sanitaria etc.), per un importo complessivo di circa 7.500 milioni di lire.

Va citato anche lo stanziamento di lire 150 milioni previsto per la ricerca scientifica, con un incremento quindi di 50 milioni rispetto al 1968.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Spese correnti (o di funziona- mento e man- tenimento)	Spese in conto capitale (o di investimento)		TOTALE	
		Opere a pagamento non differito	Contributi concorsi e sussidi per la esecuzione di opere varie		
(in milioni di lire)					
<i>Leggi 13 agosto 1959, n. 904 e 18 dicembre 1962, n. 1748: Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza . . .</i>	—	—	1.500	—	1.500
<i>Legge 28 luglio 1960, n. 851: Proseguimento e completamento degli impianti ferroviari di Savona e costruzione della ferrovia Paola - Cosenza</i>	—	—	500	—	500
<i>Legge 21 aprile 1962, n. 181: Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Anas (art. 6)</i>	—	—	21.500	—	21.500
<i>Legge 22 novembre 1962, n. 1708: Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte (articolo 5)</i>	—	—	500	—	500
<i>Legge 23 dicembre 1962, n. 1844: Provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia di Bari</i>	—	—	375	—	375
<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 92: Sistemazione idrovia Padova - Venezia</i>	—	—	1.000	—	1.000
<i>Legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificata dalla legge 1° luglio 1966, n. 506, concernente la compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti</i>	—	—	100	—	100
<i>Legge 25 novembre 1964, n. 1280: Provvidenze per il Comune di Roma</i>	—	—	—	+	300
<i>Legge 14 luglio 1965, n. 912: Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali</i>	—	—	250	—	250
<i>Decreto del Ministro per il tesoro 28 luglio 1967, che stabilisce in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale</i>	+	305,1	—	—	+
<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 952: Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo o Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona)</i>	—	—	1.000	—	1.000
<i>a riportare</i>	+	305,1	—	26.725	+
			300	—	26.119,9

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segue: *Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Spese correnti (o di funziona- mento e man- tenimento)	Spese in conto capitale (o di investimento)		TOTALE
		Opere a pagamento non differito	Contributi concorsi e sussidi per la esecuzione di opere varie	
		(in milioni di lire)		
<i>Riporto . . .</i>	+ 305,1	— 26.725	+ 300	— 26.119,9
<i>Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966</i>	—	— 72.290	—	— 72.290
<i>Legge 13 luglio 1967, n. 575: Concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste</i>	—	+ 500	—	+ 500
<i>Legge 9 luglio 1967, n. 612: Esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia .</i>	—	+ 4.000	—	+ 4.000
<i>Legge 6 agosto 1967, n. 698: Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei Lavori Pubblici</i>	+ 450	—	—	+ 450
<i>Legge 17 ottobre 1967, n. 963: Costruzione dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli</i>	—	—	+ 1.709,5	+ 1.709,5
<i>Legge 17 ottobre 1967, n. 964: Edilizia degli istituti di prevenzione e di pena</i>	—	+ 2.000	—	+ 2.000
<i>Decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246: Completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino</i>	+ 200	+ 4.800	—	+ 5.000
<i>Legge 22 novembre 1967, n. 1219: Costruzione di caserme per la Guardia di Finanza</i>	—	+ 300	—	+ 300
<i>Legge 20 dicembre 1967, n. 1263: Costruzione dell'autostrada Palermo-Catania</i>	—	+ 11.800	—	+ 11.800
<i>Legge 4 gennaio 1968, n. 5: Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915</i>	—	+ 500	—	+ 500
<i>Legge 27 gennaio 1968, n. 38: Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e n. 635 per la costruzione e il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e per la costruzione e il completamento degli impianti e reti di fognatura</i>	—	—	+ 1.200	+ 1.200
<i>Legge 5 febbraio 1968, n. 82: Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie</i>	—	—	+ 6.000	+ 6.000
<i>a riportare</i>	+ 955,1	— 75.115	+ 9.209,5	— 64.950,4

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segue: *Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Spese correnti (o di funziona- mento e man- tenimento)	Spese in conto capitale (o di investimento)		TOTALE
		Opere a pagamento non differito	Contributi concorsi e sussidi per la esecuzione di opere varie	
		(in milioni di lire)		
<i>Riporto</i>	+ 955,1	— 75.115	+ 9.209,5	— 64.950,4
<i>Legge 23 febbraio 1968, n. 124: Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico</i>	—	+ 533	+ 35	+ 568
<i>Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968</i>	+ 650	+ (a) 14.850	+ 400	+ 15.900
<i>Legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali</i>	+ 271,8	—	—	+ 271,8
<i>Legge 28 marzo 1968, n. 373: Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962</i>	—	+ 8.000	—	+ 8.000
<i>Legge 28 marzo 1968, n. 381: Completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona</i>	—	+ 3.000	—	+ 3.000
<i>Legge 28 marzo 1968, n. 383: Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania</i>	—	+ 300	—	+ 300
<i>Legge 28 marzo 1968, n. 422: Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata</i>	—	—	+ 9.000	+ 9.000
<i>Legge 28 marzo 1968, n. 525: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966</i>	—	+ 8.000	—	+ 8.000
<i>Legge 2 aprile 1968, n. 583: Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico</i>	—	+ 200	—	+ 200
Totale	+ 1.876,9	— 40.232	+ 18.644,5	— 19.710,6

(a) Con riduzione di lire 7.000 milioni di altro stanziamento, operata ai sensi della stessa legge.

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
per l'anno finanziario 1969.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
		RUBRICA 2. — VIABILITÀ STATALE.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1070	1070	Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali, nonché per l'assistenza e la previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del nuovo codice della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 e legge 26 aprile 1959, n. 207)	3.000.000.000	»	3.000.000.000
		Totale della rubrica 2	3.000.000.000	»	3.000.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 3. — VIABILITÀ NON STATALE.			
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1080	1080	Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014)	12.600.000.000	+ (a) 200.000.000	12.800.000.000
		Totale della rubrica 3 . . .	12.600.000.000	+ 200.000.000	12.800.000.000
		RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1090	1090	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti — Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti — Escavazione di porti e spiagge.	4.000.000.000	+ (a) 500.000.000	4.500.000.000
		Totale della rubrica 5 . . .	4.000.000.000	+ 500.000.000	4.500.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IX . . .	19.600.000.000	+ 700.000.000	20.300.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1101	1101	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>) . . .	23.600.000	+ (a) 100.000	(a) 23.700.000
1102	1102	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	10.000.000	»	10.000.000
1103	1103	Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	45.000.000	+ (b) 100.000	45.100.000
1104	1104	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	16.500.000	»	16.500.000
1105	1105	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	1.870.000	»	1.870.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+	L. 57.600
— in relazione all'adeguamento del fabbisogno	+	» 42.400
	+	<u>L. 100.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1.

(b) Aumento proposto in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SPESE GENERALI.			
1126	1126	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	24.439.500.000	+ (a) 560.500.000	(a) 25.000.000.000
1127	1127	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	4.660.000.000	+ (b) 25.000.000	(b) 4.685.000.000
1128	1128	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	950.000.000	+ (c) 100.000.000	1.050.000.000
1129	1129	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	260.000.000	+ (c) 60.000.000	320.000.000
1130	1130	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	35.100.000	+ (c) 14.900.000	50.000.000
1131	1131	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	2.920.000.000	»	2.920.000.000
1132	1132	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	12.800.000	+ (c) 7.200.000	20.000.000
1133	1133	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	57.250.000	»	57.250.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+	L. 172.108.800
— in applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici	+	» 355.000.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	+	» 33.391.200
		<u>L. 560.500.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2.

(b) Variante così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967	+	L. 32.832.000
— in applicazione della citata legge 6 agosto 1967, n. 698	+	» 20.000.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	—	» 27.832.000
	+	<u>L. 25.000.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3.

(c) Aumento che si propone in relazione alle esigenze

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
1134	1134	Indennità giornaliera al personale addetto al Centro meccanografico, agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	4.000.000	+ (a) 75.000.000	79.000.000
1135	1135	Indennità di carica al presidente ed al vicepresidente del Magistrato alle Acque e del Magistrato per il Po, nonché ai provveditori ed ai viceprovveditori alle opere pubbliche (<i>Spese obbligatorie</i>)	13.937.000	— (b) 437.000	13.500.000
»	1136	Spese per il personale da assumere con contratto privato per i servizi dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia (art. 16 - 5° comma - del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (c)	»	+ (c) 250.000.000	(c) 250.000.000
»	1137	Compensi per lavoro straordinario, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in servizio presso gli Uffici decentrati e periferici della Sicilia, interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, numero 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 ed al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (art. 19 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79) (c)	»	+ (c) 200.000.000	(c) 200.000.000
»	1138	Spese generali di personale dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia: indennità di carica - indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e per trasferimenti (art. 18 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (c)	»	+ (c) 100.000.000	(c) 100.000.000
			33.449.557.000	+ 1.392.363.000	34.841.920.000

- (a) Modificata la denominazione del capitolo in applicazione dell'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente l'adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici. Aumento proposto in relazione alle conseguenti esigenze.
- (b) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze.
- (c) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per le spese, di cui alla denominazione, previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241. Lo stanziamento è costituito da quota-parte dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 650 milioni prevista dal citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
1156	1156	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	5.500.000.000	+ (a) 200.000.000	5.700.000.000
1157	1157	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	140.000.000	»	140.000.000
1158	1158	Rimborso all'Amministrazione ferroviaria delle pensioni ed assegni corrisposti al personale delle nuove costruzioni ferroviarie (<i>Spese obbligatorie</i>)	1.285.000.000	+ (b) 100.000.000	1.385.000.000
			6.925.000.000	+ 300.000.000	7.225.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1179	1179	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000.000	»	4.000.000
1180	1180	Spese di rappresentanza	6.000.000	»	6.000.000
		SPESE GENERALI.			
1200	1200	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale — Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	5.000.000	»	5.000.000
1201	1201	Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale, comprese le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici	110.000.000	»	110.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+	L. 100.000.000
— in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali	+	» 271.800.000
— in relazione all'effettivo carico delle pensioni	—	» 171.800.000
	+	<u>L. 200.000.000</u>

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
1202	1202	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici - di consigli, comitati e commissioni . .	330.000.000	+ (a) 20.000.000	350.000.000
1203	1203	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.000.000	»	2.000.000
1204	1204	Spese per cure, ricoveri, protesi ed indennizzi (art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>)	6.000.000	»	6.000.000
1205	1205	Fitto di locali	95.000.000	»	95.000.000
1206	1206	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti	15.000.000	»	15.000.000
1207	1207	Spese postali e telegrafiche	110.000.000	»	110.000.000
1208	1208	Funzionamento e manutenzione degli impianti radio-telefonico e radiotelegrafico	15.000.000	+ (a) 50.000.000	65.000.000
1209	1209	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	400.000.000	»	400.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
1210	1210	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	16.000.000	+ (a) 1.000.000	17.000.000
1211	1211	Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni . .	325.000.000	+ (a) 25.000.000	350.000.000
1212	1212	Spese per la organizzazione e la partecipazione ad Enti, a congressi, a convegni, a fiere ed a mostre, nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attività dei lavori pubblici; per pubblicazioni illustranti l'attività degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici - Ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo - (leggi 18 ottobre 1942, n. 1460, Titolo IV; 25 luglio 1952, n. 1055 e 24 dicembre 1959, n. 1163)	80.000.000	»	80.000.000
1213	1213	Spese casuali	5.000.000	»	5.000.000
1214	1214	Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926)	170.000.000	»	170.000.000
1215	1215	Spese di funzionamento degli uffici decentrati e periferici	1.138.000.000	+ (a) 62.000.000	1.200.000.000
1216	1216	Spese per la pubblicazione e la redazione del Giornale del Genio civile	8.000.000	»	8.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsioni
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
1217	1217	Spese per il funzionamento dell'officina meccanica di Strà	8.000.000	»	8.000.000
1218	1218	Spese relative a lavori in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica, delle strade, dei porti, di quelle antisismiche nonché in conseguenza di violazione di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi (<i>Spese obbligatorie</i>)	50.000.000	+ (a) 10.000.000	60.000.000
1219	1219	Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	2.000.000	»	2.000.000
1220	1220	Spese per la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale e del Casellario dei costruttori	10.000.000	»	10.000.000
1221	1221	Spese imprevedute ed eventuali attinenti alle opere pubbliche ed al funzionamento dei servizi relativi	25.000.000	»	25.000.000
1222	1222	Compensi per la progettazione, direzione e assistenza ai lavori (art. 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442; art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583; art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) .	129.500.000	»	129.500.000
1223	1223	Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	100.000.000	»	100.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
1224	1224	Compensi per speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . . .	70.000.000	»	70.000.000
1225	1225	Spese per il funzionamento del Centro meccanografico, elettronico e fototecnico	50.000.000	+ (a) 40.000.000	90.000.000
»	1227	Spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale del Genio civile per l'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino nonché per lo impianto ed il funzionamento del laboratorio di prova e controllo materiali - Spese per studi, progettazioni, collaudi e relativi compensi (artt. 4 e 5 del decreto legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, numero 1246) (b)	»	+ (b) 200.000.000	(b) 200.000.000
»	1228	Spese generali di funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia e del relativo Comitato tecnico-amministrativo, compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici (artt. 17, 18 e 21 - 2° comma - del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, numero 241) (c)	»	+ (c) 100.000.000	(c) 100.000.000
»	1231	Spese di funzionamento del cantiere-officina di Boretto (Reggio Emilia) (art. 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632) (d)	»	+ (d) 235.000.000	(d) 235.000.000
			3.284.500.000	+ 743.000.000	4.027.500.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246, concernente il finanziamento per la esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma (Fiumicino). Lo stanziamento è costituito da quota-parte della complessiva autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi prevista dal citato decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969.

(c) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per le spese di cui alla denominazione, previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241. Lo stanziamento è costituito da quota-parte dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 650 milioni prevista dal citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

(d) Capitolo che si propone di istituire in dipendenza dell'istituzione del cantiere-officina di Boretto di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632. Lo stanziamento è costituito dal trasporto di pari somma dal successivo capitolo n. 1347.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		<i>CATEGORIA V. — Trasferimenti.</i>			
1242	1242	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	45.000.000	+ (a) 5.000.000	50.000.000
1243	1243	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			45.000.000	+ 5.000.000	50.000.000
		<i>CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
1264	1264	Rimborso fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse per nuove costruzioni ferroviarie (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.000.000	»	2.000.000
1265	1265	Versamento all'entrata delle somme risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	87.382.845	»	(b) 87.382.845
			89.382.845	»	89.382.845
		<i>CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.</i>			
1286	1286	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	55.000.000	»	55.000.000
1287	1287	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
1288	1288	Sistemazione e regolazione di spese dipendenti dalla gestione del Governo militare alleato	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			55.000.000	»	55.000.000
		Totale della rubrica 1 . . .	43.848.439.845	+ 2.440.363.000	46.288.802.845

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(b) 27^a delle 30 annualità.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI.			
		<i>CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.</i>			
1345	1345	Manutenzione e riparazione di vie navigabili di prima e seconda classe — Illuminazione dei porti lacuali e di quelli compresi nelle vie navigabili — Servizio di piena — Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione — Acquisto dei mezzi d'opera necessari	1.500.000.000	+ (a) 100.000.000	1.600.000.000
1346	1346	Spese per il servizio idrografico, fluviale e mareografico — Misure e rilievi relativi ai corsi d'acqua	140.000.000	+ (a) 60.000.000	200.000.000
1347	1347	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche — Spese per il servizio di piena — Sistemazione Adige — Garda — Mincio — Tartaro — Canalbianco — Po di Levante	2.250.000.000	+ (b) 150.000.000	2.400.000.000
1355	1355	Spese in gestione al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare (regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 e legge 5 marzo 1963, n. 366)	10.000.000	»	10.000.000
Totale della rubrica 6			3.900.000.000	+ 310.000.000	4.210.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Variazione così costituita:

— in relazione alle esigenze	+ L. 385.000.000
— per trasporto di pari somma al precedente capitolo n. 1231	— » 235.000.000
	+ <u>L. 150.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1360	1360	Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ed all'articolo 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (a) . .	2.800.000.000	+ (b) 200.000.000	3.000.000.000
		Totale della rubrica 10 . . .	2.800.000.000	+ 200.000.000	3.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	50.548.439.845	+ 2.950.363.000	53.498.802.845

- (a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione dell'articolo 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 agli istituti scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
- (b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
		RUBRICA 7. — EDILIZIA PER IL CULTO.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5020	5020	Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese (leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 e 18 aprile 1962, n. 168)	3.000.000.000	+ (a) 500.000.000	(a) 3.500.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5021	5021	Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168)	2.825.000.000	+ (b) 450.000.000	(c) 3.275.000.000
		Totale della rubrica 7 . . .	5.825.000.000	+ 950.000.000	6.775.000.000

(a) Variazione che si propone in corrispondenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969. Lo stanziamento corrisponde alla predetta autorizzazione.

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 3° dell'articolo 61 del citato disegno di legge.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	L.	350.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	350.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	350.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	175.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965	»	450.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1966	»	350.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1967	»	350.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1968	»	450.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1969	»	450.000.000
	L.	3.275.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
»	5030	Spese per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza (legge 22 novembre 1967, n. 1219) (a) . . .	»	+ (a) 300.000.000	(a) 300.000.000
		Totale della rubrica 10 . . .	»	+ 300.000.000	300.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE I . . .	5.825.000.000	+ 1.250.000.000	7.075.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 22 novembre 1967, n. 1219, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza. Lo stanziamento è costituito dal quarto dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
»	5035	Spese per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (legge 17 ottobre 1967, n. 964) (a) . . .	»	+ (a) 2.000.000.000	(a) 2.000.000.000
		Totale della rubrica 10 . . .	»	+ 2.000.000.000	2.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE III . . .	»	+ 2.000.000.000	2.000.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 17 ottobre 1967, n. 964, riguardante l'aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena. Lo stanziamento è costituito dal terzo dei quattro stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA			
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5025	5040	Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 24 dicembre 1966, n. 1263) . . .	1.000.000.000	»	(a) 1.000.000.000
5041	5041	Spese per la costruzione di edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonché per l'ampliamento e l'adattamento di quelle esistenti (legge 9 marzo 1967, n. 212)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale della rubrica 10 . . .	1.000.000.000	»	1.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IV . . .	1.000.000.000	»	1.000.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito dal terzo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 24 dicembre 1966, n. 1263, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SEZIONE VI — ISTRUZIONE E CULTURA			
		RUBRICA 8. — EDILIZIA SCOLASTICA.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5080	5080	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbli- che di Cagliari per l'edilizia scolastica a cura dello Stato	per memoria	»	per memoria
»	5081	Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completa- mento ed il riattamento di edifici, compresi le pale- stre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole sta- tali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali l'educazione (artt. 1 e 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641) (a)	»	(a) per memoria	per memoria
»	5082	Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia sco- lastica, che non possono essere differite per esi- genze di igiene o sicurezza (art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641) (a)	»	(a) per memoria	per memoria
»	5083	Spese per l'edilizia della scuola materna statale (arti- colo 32 - ultimo comma - della legge 28 luglio 1967, n. 641) (a)	»	(a) per memoria	per memoria
			»	»	»

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, le spese previste dalle dispo-
sizioni indicate nella denominazione.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5100	5100	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino relative al contributo per la costruzione della sede del Convitto nazionale di Aosta (legge 10 febbraio 1961, n. 81)	46.100.000	»	(a) 46.100.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5106	5106	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per la costruzione di edifici scolastici	32.700.000	— (b) 2.250.000	(c) 30.450.000
5107	5107	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica di interesse di Enti locali (art. 1, comma 2°, art. 8 e art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, legge 22 giugno 1950, n. 480; legge 18 gennaio 1951, n. 61 e legge 9 agosto 1954, n. 645; legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073; legge 3 febbraio 1963, n. 75; legge 18 dicembre 1964, n. 1358 e legge 13 luglio 1965, n. 874)	43.720.000.000	»	(d) 43.720.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito da metà del 9° e del 10° dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 10 febbraio 1961, n. 81, concernente la concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta.

(b) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(c) Annualità corrispondente a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge 3 agosto 1949, n. 589)	L.	300.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge 18 gennaio 1951, n. 61)	»	40.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1950-1951 (leggi 3 agosto 1949, n. 589, 22 giugno 1950, n. 480 e legge di bilancio 1950-51)	»	620.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1951-52	»	600.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53	»	900.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54	»	780.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	»	805.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	700.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1957-58 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1958-59 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1959-60 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62	L.	<u>15.245.000.000</u>

Da riportarsi L. 15.245.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5108	5108	Contributi costanti trentacinquennali a favore delle Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici, per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli Istituti stessi (art. 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 874) .	105.000.000	»	(a) 105.000.000
5109	5109	Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale I.S.E.S. (già U.N.R.R.A.-Casas), per la copertura dell'intero ammortamento dei mutui da contrarsi per l'edilizia scolastica (art. 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e art. 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358) . .	75.000.000	»	(b) 75.000.000
			43.932.700.000	— 2.250.000	43.930.450.000
		Totale della rubrica 8	43.978.800.000	— 2.250.000	43.976.550.000

(d) Segue dalla pagina precedente

Riporto L. 15.245.000.000

(legge 26 gennaio 1962, n. 17)	»	5.100.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63 (legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 3 febbraio 1963, n. 75)	»	4.250.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 3 febbraio 1963, n. 75)	»	4.250.000.000
Metà della 5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 3 febbraio 1963, n. 75)	»	1.625.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 18 dicembre 1964, n. 1358)	»	5.000.000.000
Metà della 5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nell'anno 1965 (legge 3 febbraio 1963 n. 75)	»	1.625.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 18 dicembre 1964 n. 1358)	»	5.000.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 13 luglio 1965, n. 874)	»	1.625.000.000
	L.	<u>43.720.000.000</u>

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63	L.	30.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64	»	30.000.000
Metà della 5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	15.000.000
Metà della 5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nell'anno 1965	»	15.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 13 luglio 1965, n. 874)	»	15.000.000
	L.	<u>105.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63	L.	15.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64	»	30.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	15.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	»	15.000.000
	L.	<u>75.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5150	»	Costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze (art. 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (a)	1.500.000.000	— (a) 1.500.000.000	soppresso
		Totale della rubrica 10	1.500.000.000	— 1.500.000.000	»

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno del 1966.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 11. — OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5152	5152	Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia per la salvaguardia del carattere lagunare e monu- mentale di Venezia (legge 31 marzo 1956, n. 294 e art. 2 della legge 5 luglio 1966, n. 526)	per memoria	»	per memoria
5155	5155	Spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio dei fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia (art. 4 della legge 5 luglio 1966, n. 526)	per memoria	»	per memoria
5173	5173	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze per la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena (legge 3 gennaio 1963, n. 3)	100.000.000	»	(a) 100.000.000
»	5175	Spese per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico (art. 2 - lettere a, c), d) ed e) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) (b)	»	+	(b) 500.000.000
»	5176	Spese per il restauro ed il consolidamento delle opere monumentali e d'arte della città di Loreto nonché per le necessarie espropriazioni e demolizioni (art. 1 - lett. a) e art. 2 - secondo comma - della legge 2 aprile 1968, n. 583 (c)	»	+	(c) 40.000.000
»	5177	Spese per la sistemazione delle strade di accesso al Santuario della città di Loreto e della piana anti- stante nonché per le necessarie espropriazioni e demolizioni (art. 1 - lett. b) e art. 2 - secondo com- ma - della legge 2 aprile 1968, n. 583) (c)	»	+	(c) 120.000.000
			100.000.000	+	660.000.000
					760.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito da quota parte della metà del 7° e 8° dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena.

(b) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico. Lo stanziamento è costituito dal secondo dei cinque stanziamenti annuali previsti dall'articolo 11 - primo comma - della legge stessa.

(c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 583, concernente provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione dell'importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico. Lo stanziamento è costituito da quota parte del secondo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5235	5235	Contributo per la tutela del carattere storico, monumentale, artistico ed urbanistico della città di Siena (legge 3 gennaio 1963, n. 3)	200.000.000	»	(a) 200.000.000
5236	5236	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia relative a contributi per il consolidamento, la ricostruzione e il restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia (leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356) . .	45.000.000	»	(b) 45.000.000
5278	5278	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo relative a contributi per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e del chiostro di Monreale (legge 18 agosto 1962, n. 1356)	30.000.000	»	(b) 30.000.000
»	5279	Contributi per opere di riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico, da eseguirsi nella città di Urbino (art. 5 - lettera a) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) (c)	»	+ (c)	13.000.000 13.000.000
»	5280	Contributi per opere di riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico, da eseguirsi nella città di Urbino (art. 5 - lettera b) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) (c)	»	+ (c)	20.000.000 20.000.000
»	5281	Contributi per le espropriazioni che si rendessero necessarie per la valorizzazione dei singoli monumenti o chiese di particolare importanza della città di Loreto (artt. 2 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 583) (d)	»	+ (d)	40.000.000 40.000.000
			275.000.000	+ 73.000.000	348.000.000

- (a) Lo stanziamento è costituito da quota parte della metà del 7° e 8° dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena.
- (b) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.
- (c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico. Lo stanziamento è costituito dal 2° dei dieci stanziamenti annuali previsti dall'articolo 11 - terzo comma - della legge stessa.
- (d) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 583, concernente provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione dell'importanza religiosa, artistica e turistico, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico. Lo stanziamento è costituito da quota-parte del secondo dei cinque stanziamenti annuali previsti dall'articolo 8 della legge stessa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
»	5285	Contributi costanti trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione, a carico del Comune, dei lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica ed ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico (art. 3 - 2° comma - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) (a)	»	+ (a) 15.000.000	(b) 15.000.000
»	5286	Contributi costanti ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria per la esecuzione dei lavori relativi alle opere di riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati, da eseguirsi nella città di Urbino (art. 5 - lettera c) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) (a)	»	+ (a) 20.000.000	(c) 20.000.000
			»	+ 35.000.000	35.000.000
		Totale della rubrica 11	375.000.000	+ 768.000.000	1.143.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VI	45.853.800.000	- 734.250.000	45.119.550.000

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

(b) Lo stanziamento è costituito dalla 2ª delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968, in applicazione dell'articolo 3 - 2° comma - della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124.

(c) Lo stanziamento è costituito dalla 2ª delle 20 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968, in applicazione dell'articolo 5, lettera c) della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		<p>SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI</p> <p>RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA.</p> <p>CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</p> <p>SPESE IN UNICA SOLUZIONE.</p>			
5299	5299	Utilizzazione delle somme ricavate dalla alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese quelle provenienti dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 17 gennaio 1959, n. 2)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5300	5300	Spese per provvedere alla manutenzione straordinaria nonché ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o di acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatta dallo Stato, dall'A.M.G. o con il concorso statale nella spesa, in base ai decreti legislativi luogotenenziali 9 giugno 1945, n. 305; 10 agosto 1945, n. 517 e 26 aprile 1946, n. 240; al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e alle leggi 25 giugno 1949, n. 409; 1° ottobre 1951, n. 1141; 28 marzo 1957, n. 222 e 6 luglio 1960, n. 678 (art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 610)	600.000.000	»	(a) 600.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito dall'ultimo dei tre stanziamenti annuali previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la costruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969	
Numero						
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969					
»	5305	Spese in gestione al Provveditorato Regionale alle opere pubbliche de L'Aquila per la costruzione in Abruzzo, con le norme delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, di case da destinare a famiglie attualmente alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie (legge 4 gennaio 1968, n. 5) (a)	»	+	(a) 500.000.000	(a) 500.000.000
5306	»	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, nelle zone individuate nel piano di sviluppo della edilizia economica e popolare, compilate a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 per gli abitati della città vecchia di Bari (art. 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844) (b)	375.000.000	—	(b) 375.000.000	soppresso
5307	»	Costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, nonché acquisto, anche in deroga delle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto (art. 1, lettere f) ed h) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (c)	2.500.000.000	—	(c) 2.500.000.000	soppresso
			3.475.000.000	—	2.375.000.000	1.100.000.000

- (a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 5, concernente la eliminazione delle baracche e di altri edifici malsani in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915. Lo stanziamento è costituito dal secondo dei sei stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.
- (b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 23 dicembre 1962, n. 1844, concernente provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.
- (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5320	5320	SPESE IN ANNUALITÀ. Annualità trentennali per opere da eseguirsi mediante il sistema della concessione per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409; 1° ottobre 1951, n. 1141, 28 marzo 1957, n. 222, 6 luglio 1960, n. 678 e art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610)	2.515.000.000	»	(a) 2.515.000.000
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>					
5322	5322	SPESE IN UNICA SOLUZIONE. Sussidi ai danneggiati dai terremoti, in attuazione delle leggi 4 aprile 1935, n. 454; 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101	200.000.000	»	(b) 200.000.000
»	5323	Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, legge 3 dicembre 1964, n. 1259 e legge 28 marzo 1968, n. 373 (c) . . .	»	+ (c) 7.000.000.000	(c) 7.000.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 23 ^a e 24 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	L.	65.000.000
Metà della 22 ^a e 23 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	200.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	200.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	600.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	600.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	300.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	250.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	150.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	150.000.000
	L.	<u>2.515.000.000</u>

(b) Lo stanziamento corrisponde a quota-parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 373, concernente autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dall'agosto 1962. Lo stanziamento è costituito da quota-parte del 2° dei sei stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5324	5324	Contributi in capitale nella spesa sostenuta da proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati dalla guerra. Contributi ai proprietari che riparano o ricostruiscono propri fabbricati danneggiati o distrutti da rappresaglie nazi-fasciste (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; 14 febbraio 1947, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 31 luglio 1954, n. 607 e legge 13 luglio 1966, n. 610)	500.000.000	»	(a) 500.000.000
			700.000.000	+ 7.000.000.000	7.700.000.000
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5340	5340	Contributi costanti venticinquennali a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 e l'onere assunto dai mutuatari (artt. 4, 6 e 14 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e art. 10 della legge 28 marzo 1968, n. 422) (b)	10.500.000.000	+ (c) 2.000.000.000	(d) 12.500.000.000

(a) Lo stanziamento corrisponde a quota-parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(b) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 28 marzo 1968, n. 422, concernente norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(c) Variazione che si propone in dipendenza del limite d'impegno di lire 2.000.000.000 autorizzato per l'anno 1967 in attuazione della citata legge 28 marzo 1968, n. 422.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

5 ^a delle 25 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	L.	500.000.000
4 ^a delle 25 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	5.000.000.000
3 ^a delle 25 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	5.000.000.000
3 ^a delle 25 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967 (legge 28 marzo 1968, n. 422)	»	2.000.000.000
	L.	<u>12.500.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
5341	5341	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'edilizia economica e popolare (testo unico approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e successive modificazioni)	1.078.984,088	— (a) 500.000	(b) 1.078.484,088

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Annualità corrispondente a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45	L.	208.250.000
Metà della 23ª e 24ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47 (legge 8 maggio 1947, n. 399; articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 131)	»	180.000.000
Metà della 22ª e 23ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48 (legge 8 maggio 1947, n. 399; legge 24 marzo 1948, n. 212; decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121; articolo 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 181)	»	519.000.000
Metà della 21ª e 22ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 (legge 8 maggio 1947, n. 399; legge 17 aprile 1948, n. 1029). Dedotte lire 68.765.912 in dipendenza della effettiva incidenza degli impegni	»	171.234.088
	L.	<u>1.078.484.088</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5342	5342	Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare (leggi 2 luglio 1949, n. 408; 22 giugno 1950, n. 471; 21 ottobre 1950, n. 984; 18 gennaio 1951, n. 61; 19 ottobre 1951, n. 1186; 25 luglio 1952, n. 1058; 1° dicembre 1953, n. 901; 27 dicembre 1953, n. 980; 22 aprile 1954, n. 169; 9 agosto 1954, n. 705; 18 marzo 1959, n. 134; 26 ottobre 1960, n. 1327; 9 marzo 1961, n. 171; 14 novembre 1961, n. 1288; 30 gennaio 1962, n. 28; 21 aprile 1962, n. 195; 4 novembre 1963, n. 1460; 29 marzo 1965, n. 218 e articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179; legge 18 ottobre 1966, n. 931 e artt. 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422) (a)	50.594.500.000	+ (b) 6.000.000.000	(c) 56.594.500.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 28 marzo 1968, n. 422, concernente norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(b) Variazione che si propone in dipendenza del limite d'impegno di lire 6.000.000.000 autorizzato per l'anno 1967 in attuazione della citata legge 28 marzo 1968, n. 422.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

2 luglio 1949, n. 408)	Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge	L.	2.000.000.000
18 gennaio 1951, n. 61)	Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge	»	160.000.000
2 luglio 1949, n. 408 e 22 giugno 1950, n. 471)	Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1950-51 (leggi	»	3.000.000.000
21 ottobre 1950, n. 984)	Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1950-51 (legge	»	85.000.000
19 ottobre 1951, n. 1186)	Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1951-52 (legge	»	1.500.000.000
25 luglio 1952, n. 1058)	Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53 (legge	»	1.500.000.000
1° dicembre 1953, n. 901)	Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54 (legge	»	1.500.000.000
27 dicembre 1953, n. 980)	Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54 (legge	»	127.500.000
22 aprile 1954, n. 169)	Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55 (legge	»	1.500.000.000
9 agosto 1954, n. 705)	Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56 (legge	»	1.500.000.000
9 agosto 1954, n. 705)	Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57 (legge	»	3.000.000.000
9 agosto 1954, n. 705)	Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1957-58 (legge	»	3.000.000.000
9 agosto 1954, n. 705)	Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1958-59 (legge	»	3.000.000.000
18 marzo 1959, n. 134)	Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1958-59 (legge	»	240.000.000
26 ottobre 1960, n. 1327)	Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 (legge	»	3.000.000.000
9 marzo 1961, n. 171)	Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 (legge	»	50.000.000

Da riportarsi . . . L. 28.162.500.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5343	5343	Contributi costanti trentacinquennali ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale I.S.E.S. (già U.N.R.R.A.-Casas) (art. 2 della legge 19 gennaio 1963, n. 17)	1.000.000.000	»	(a) 1.000.000.000

(c) Segue dalla pagina precedente

Riporto . . . L. 28.162.500.000

14	Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 (legge novembre 1961, n. 1288)	»	300.000.000
30	Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 (legge gennaio 1962, n. 28)	»	200.000.000
30	Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63 (legge gennaio 1962, n. 28)	»	200.000.000
30	Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge gennaio 1962, n. 28)	»	200.000.000
21	Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge aprile 1962, n. 195)	»	3.000.000.000
4	Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge novembre 1963, n. 1460)	»	3.000.000.000
	Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
	Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
	Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nell'anno 1965 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
	Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nell'anno 1965 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
	Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
	Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
	5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 29 marzo 1965, n. 218)	»	3.000.000.000
	Metà della 4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
	Metà della 4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
	5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965 (decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179)	»	1.000.000.000
	4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1966 (decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179)	»	3.500.000.000
	3 ^a annualità, corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1967 (decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179)	»	1.500.000.000
	5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 18 ottobre 1966, n. 931)	»	132.000.000
	3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967 (legge 28 marzo 1968, n. 422)	»	6.000.000.000
		L.	<u>56.594.500.000</u>

(a) Lo stanziamento è costituito dalla metà della 6^a e 7^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5344	5344	Contributi costanti trentacinquennali all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni (legge 25 gennaio 1962, n. 25) . .	200.000.000	»	(a) 200.000.000
5345	5345	Contributi trentennali in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti (art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409; 27 dicembre 1953, n. 968; 31 luglio 1954, n. 607 e legge 13 luglio 1966, n. 610)	13.100.000.000	+ (b) 500.000.000	(c) 13.600.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62	L.	50.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63	»	50.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64	»	50.000.000
Metà della 5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nel periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	»	25.000.000
Metà della 5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nell'anno 1965	»	25.000.000
	L.	200.000.000

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2^o dell'articolo 60 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 24 ^a e 25 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1945-46	L.	58.000.000
Metà della 23 ^a e 24 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	»	33.000.000
Metà della 22 ^a e 23 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	33.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	33.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	633.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	900.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	900.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	900.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	730.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	300.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	1.250.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	300.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	70.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	320.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	320.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	520.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	550.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	550.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	1.000.000.000
6 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	»	500.000.000
5 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	1.000.000.000
4 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	1.000.000.000
3 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	1.000.000.000
2 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	200.000.000
1 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	500.000.000
	L.	13.600.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5346	5346	Contributi costanti trentacinquennali ad Enti vari ed a cooperative edilizie nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e contributi trentacinquennali a Istituti di case popolari ed a comuni ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408	470.000.000	+ (a) 10.000.000	(b) 480.000.000
5347	5347	Contributi costanti trentacinquennali per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite (art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 223)	200.000.000	»	(c) 200.000.000
5348	5348	Contributi costanti trentacinquennali a favore degli Istituti di credito fondiario per il pagamento della differenza dei tassi sui mutui concessi per la ricostruzione di abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del Vajont (artt. 6 e 7 della legge 31 maggio 1964, n. 357)	20.000.000	»	(d) 20.000.000

(a) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 1° dell'articolo 60 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	30.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	30.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	30.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	30.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	20.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	50.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	5.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	40.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	40.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	40.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	40.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	40.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	10.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	10.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	10.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	5.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	10.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	10.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	10.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	10.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	10.000.000
	L.	480.000.000

(c) Lo stanziamento è costituito dalla 6^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

6 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	L.	10.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	10.000.000
	L.	20.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969	
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969					
>	5349	Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari di Palermo per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di urbanizzazione primaria (art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (a)	»	+	(b) 400.000.000	(c) 400.000.000
			77.163.484.088	+	8.909.500.000	86.072.984.088
		Totale della rubrica 9	83.853.484.088	+	13.534.500.000	97.387.984.088
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE. CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti</i> . SPESE IN ANNUALITÀ.				
>	5368	Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia popolare, per la esecuzione di opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi (art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 422) (d)	»	+	(e) 1.000.000.000	(f) 1.000.000.000
		Totale della rubrica 15	»	+	1.000.000.000	1.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VII	83.853.484.088	+	14.534.500.000	98.387.984.088

(a) Capitolo che si propone di istituire in applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(b) Stanziamento che si propone in dipendenza del limite d'impegno di lire 200.000.000 autorizzato per gli anni 1968 e 1969 dall'articolo 23 del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	L. 200.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	» 200.000.000
	<u>L. 400.000.000</u>

(d) Capitolo che si propone di istituire in applicazione della legge 28 marzo, n. 422, concernente norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(e) Variazione che si propone in dipendenza del limite d'impegno di lire 1.000.000.000 autorizzato per l'anno 1967 in attuazione della citata legge 28 marzo 1968, n. 422.

(f) Lo stanziamento è costituito dalla 3^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
		RUBRICA 12. — OPERE IGIENICHE E SANITARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5388	»	Spese per provvedere alla formulazione del piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato e per compensi ad Enti, liberi professionisti e personale temporaneo specializzato incaricato della compilazione del piano stesso (leggi 4 febbraio 1963, n. 129 e 1° luglio 1966, n. 506) (a) .	100.000.000	— (a) 100.000.000	soppresso
5389	5389	Spese per acquedotti, fognature e opere igieniche a cura dello Stato	1.906.500.000	+ (b) 800.000.000	(b) 2.706.500.000
	»	5391 Opere relative agli acquedotti e fognature nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia settentrionale e centrale (leggi 10 agosto 1950, n. 647; 2 gennaio 1952, n. 10; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635 e legge 22 luglio 1966, n. 614 (c)	»	(c) per memoria	per memoria
			2.006.500.000	+ 700.000.000	2.706.500.000

- (a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare norme di attuazione.
- (b) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969. Lo stanziamento corrisponde a quota-parte della predetta autorizzazione.
- (c) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
»	5405	Contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la gestione degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania (legge 28 marzo 1968, n. 383) (a)		+ (a) 300.000.000	(a) 300.000.000
5406	»	Contributi straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani per la manutenzione degli acquedotti comunali la cui gestione è affidata all'Ente stesso (legge 14 luglio 1965, n. 912) (b)	250.000.000	— (b) 250.000.000	soppresso
5407	5407	Contributi per l'ampliamento e il miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura di loro pertinenza (art. 56, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261)	150.000.000	»	(c) 150.000.000
			400.000.000	+ 50.000.000	450.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5432	5432	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie	51.800.000	— (d) 5.415.000	(e) 46.385.000
5433	5433	Contributi costanti trentacinquennali per il risanamento igienico-sanitario della città di Bari (legge 1° luglio 1952, n. 886)	48.000.000	»	(f) 48.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 383, concernente la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania. Lo stanziamento è costituito dal 3° dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 14 luglio 1965, n. 912, concernente la concessione di contributi a favore dell'Ente acquedotti siciliani per la manutenzione degli acquedotti comunali.

(c) Lo stanziamento corrisponde a quota-parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(d) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(e) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(f) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge 1° luglio 1952, n. 886)	L.	24.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a della 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 (legge 1° luglio 1952, n. 886)	»	24.000.000
	L.	<u>48.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5434	5434	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di Enti locali, (art. 1, secondo comma e artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480; 9 agosto 1954, n. 649; 29 luglio 1957, n. 634; 29 luglio 1957, n. 635; 2 luglio 1960, n. 677; 27 gennaio 1968, n. 38 e 2 aprile 1968, n. 506) (a)	32.775.000.000	+ (b) 4.200.000.000	(c) 36.975.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione delle leggi 27 gennaio 1968, n. 38, concernente la proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature e 2 aprile 1968, n. 506, recante modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente l'Ente acquedotti siciliani.

(b) Variazione che si propone quanto a lire 1.200.000.000 in dipendenza dei tre limiti d'impegno di lire 400.000.000 ciascuno autorizzati rispettivamente per gli anni 1967, 1968 e 1969 in attuazione della citata legge 27 gennaio 1968, n. 38 e quanto a lire 3.000.000.000 - ivi compreso il limite d'impegno di 150 milioni di cui all'articolo 1 della menzionata legge 2 aprile 1968, n. 506 - di cui al punto 2^o, lettera d) dell'articolo 61 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 .	L.	350.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 .	»	800.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 .	»	910.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 .	»	1.060.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 .	»	850.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55 .	»	770.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56 .	»	510.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57 .	»	450.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58 .	»	525.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59 .	»	1.005.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 .	»	1.050.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61 .	»	1.800.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-61 .	»	1.200.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63 .	»	11.900.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 .	»	2.100.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964 .	»	885.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	1.675.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	1.300.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	1.635.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	2.000.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	3.000.000.000
	L.	<u>36.975.000.000</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5435	5435	Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle fognature del comune di Palermo (legge 11 ottobre 1960, n. 1155)	145.000.000	»	(a) 145.000.000
5436	5436	Contributi costanti trentacinquennali sui mutui contratti dal comune di Teramo per le opere di risanamento igienico edilizio di Santa Maria a Bitetto (legge 1° dicembre 1952, n. 2527)	8.000.000	»	(b) 8.000.000
5437	5437	Contributi costanti trentacinquennali sui mutui concessi all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno per il completamento dell'Ospedale di detta città (artt. 19 e 20 della legge 9 aprile 1955, n. 279)	50.000.000	»	(c) 50.000.000
5438	5438	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera (leggi 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82) (d)	6.000.000.000	+ 6.000.000.000	(e) (f) 12.000.000.000
			39.077.800.000	+ 10.194.585.000	49.272.385.000
Totale della rubrica 12 . . .			41.484.300.000	+ 10.944.585.000	52.428.885.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	L.	5.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	35.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	35.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	35.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	35.000.000
	L.	145.000.000

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	L.	2.400.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	2.800.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	2.800.000
	L.	8.000.000

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	L.	10.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56	»	40.000.000
	L.	50.000.000

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 5 febbraio 1968, n. 82, concernente la concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 agosto 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.

(e) Variazione che si propone in dipendenza dei due limiti d'impegno di lire 3.000.000.000 ciascuno autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1967 e 1968 in attuazione della citata legge 5 febbraio 1968, n. 82.

(f) Lo stanziamento è così costituito:

5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	L.	3.000.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	3.000.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967 (legge 5 febbraio 1968, n. 82)	»	3.000.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968 (legge 5 febbraio 1968, n. 82)	»	3.000.000.000
	L.	12.000.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5460	5460	Completamento di opere di pubblica utilità in appli- cazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola . . .	1.200.000.000	»	(a) 1.200.000.000
		Totale della rubrica 15 . . .	1.200.000.000	»	1.200.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . .	42.684.300.000	+ 10.944.585.000	53.628.885.000

(a) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 63 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1969			
SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
RUBRICA 2. — VIABILITÀ STATALE.				
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>				
SPESE IN UNICA SOLUZIONE.				
5482	5482	Somma da impiegare dall'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729	3.000.000.000	— (a) 1.500.000.000 (a) 1.500.000.000
5483	»	Somma da corrispondersi all'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1708 (b)	500.000.000	— (b) 500.000.000 <i>soppresso</i>
5484	»	Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di esproprio (art. 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (c)	6.660.000.000	— (c) 6.660.000.000 <i>soppresso</i>
»	5487	Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263) (d)	»	+ (d) 11.800.000.000 (d) 11.800.000.000
»	5488	Somma da corrispondere all'ANAS per la realizzazione di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi - Mazara del Vallo, ai sensi dell'articolo 59 <i>ter</i> del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (e)	»	+ (e) 7.000.000.000 (f) 7.000.000.000
			10.160.000.000	+ 10.140.000.000 20.300.000.000

- (a) Variazione che si propone in dipendenza del minore onere previsto per l'anno 1969 dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904, riguardante un programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione. Lo stanziamento corrisponde alla seconda metà dell'ultimo dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.
- (b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, riguardante provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po.
- (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
- (d) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, concernente integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania. Lo stanziamento è costituito dal terzo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.
- (e) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
- (f) Lo stanziamento è costituito dal secondo dei cinque stanziamenti annuali previsti dal citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, al cui onere si provvede con prelievo sulle somme che, annualmente, vengono iscritte sul capitolo 5603 a norma dell'articolo 4, lettera a) della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5493	5493	Contributo costante trentennale per opere stradali da eseguirsi a cura dell'A.N.A.S. mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) . . .	150.000.000	»	(a) 150.000.000
»	5494	Contributo costante trentennale da corrispondere all'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti, da eseguirsi mediante il sistema della concessione (legge 17 ottobre 1967, n. 963) (b)	»	(b) + 1.709.500.000	(c) 1.709.500.000
			150.000.000	+ 1.709.500.000	1.859.500.000
		Totale della rubrica 2	10.310.000.000	+ 11.849.500.000	22.159.500.000
		RUBRICA 3. — VIABILITÀ NON STATALE. CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5521	5521	Opere stradali a cura dello Stato	1.180.000.000	»	(d) 1.180.000.000
»	5522	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia settentrionale e centrale (leggi 10 agosto 1950, n. 647; 2 gennaio 1952, n. 10; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635 e legge 22 luglio 1966, n. 614) (e)	»	(e) per memoria	per memoria
			1.180.000.000	»	1.180.000.000

(a) Metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

(b) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio della autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463 e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	L.	120.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	722.500.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	867.000.000
	L.	<u>1.709.500.000</u>

(d) Lo stanziamento corrisponde a quota-parte, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5601	5601	Concorsi e sussidi per opere stradali	25.000.000	»	(a) 25.000.000
5603	5603	Contributo alle province, ai comuni e loro consorzi nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della legge medesima (art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181)	30.892.481.000	+ (b) 3.182.330.000	34.074.811.000
5604	5604	Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali (artt. 18 e 19 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 31 e art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181)	43.500.000.000	— (c) 21.500.000.000	22.000.000.000
			74.417.481.000	— 18.317.670.000	56.099.811.000

(a) Lo stanziamento corrisponde a quota-parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(b) Variazione così costituita:

— maggiore contributo da corrispondersi alle province ai comuni e loro consorzi, determinato sulla base del contributo del tesoro all'ANAS per l'anno 1969, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, un'aliquota del quale è devoluta per l'oggetto a mente dell'articolo 4 della stessa legge n. 181	+ L.	10.182.330.000
— riduzione ai sensi dell'articolo 59 <i>ter</i> della legge 18 marzo 1968, n. 241, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	— »	7.000.000.000
	+ L.	<u>3.182.330.000</u>

(c) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla somma prevista per l'anno 1969 dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, riguardante modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale delle strade (ANAS).

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5650	5650	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere stradali	6.130.000	— (a) 87.500	(b) 6.042.500
5651	5651	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse di Enti locali (artt. 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1950, n. 480 e art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184)	7.592.500.000	+ (c) 500.000.000	(d) 8.092.500.000
			7.598.630.000	+ 499.912.500	8.098.542.500
		Totale della rubrica 3	83.196.111.000	— 17.817.757.500	65.378.353.500

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(b) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2°, lettera a) dell'articolo 61 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	270.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	535.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	600.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	150.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	150.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	150.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	80.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	100.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	135.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	135.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	135.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	335.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	135.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	3.240.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	185.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	62.500.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	185.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	230.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	380.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	400.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	500.000.000

L. 8.092.500.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 4. — NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE. CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato. SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5661	5661	Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	4.465.000.000	+ (a) 3.900.000.000	(b) 8.365.000.000
»	5662	Spese per il completamento dei lavori di costruzione della nuova linea di circonvallazione ferroviaria di Trieste, collegante la stazione di Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con la Trieste-Aquilinia, nonché del nuovo tratto ferrovia- rio tra S. Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio, di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298 (legge 9 luglio 1967, n. 612) (c)	»	+ (c) 4.000.000.000	(c) 4.000.000.000
		Totale della rubrica 4	4.465.000.000	+ 7.900.000.000	12.365.000.000

(a) Variazione così costituita:

— minore onere previsto per l'anno 1969 dalla legge 28 luglio 1960, n. 851, concernente la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza	— L.	500.000.000
— quota di cui alla citata legge 28 luglio 1960, n. 851 non stanziata negli esercizi precedenti	+ »	1.400.000.000
— onere previsto per l'anno 1969 dalla legge 28 marzo 1968, n. 381, concernente l'autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona	+ »	3.000.000.000
	+ L.	<u>3.900.000.000</u>

(b) Lo stanziamento viene così determinato:

— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969. Di tale somma lire 2.500.000.000 costituiscono il fabbisogno per provvedere ai lavori di completamento della ferrovia Caltagirone-Gela	L.	3.465.000.000
— seconda metà del 9° dei nove stanziamenti annuali previsti dalla citata legge 28 luglio 1960, n. 851	»	500.000.000
— quota parte dello stanziamento previsto per l'anno 1965 dalla citata legge 28 luglio 1960, n. 851 e non iscritto nello stesso anno	»	1.400.000.000
— secondo dei tre stanziamenti annuali previsti dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 381	»	3.000.000.000
	L.	<u>8.365.000.000</u>

(c) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 9 luglio 1967, n. 612, concernente l'autorizzazione di spesa di lire 14.000.000.000 per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia. Lo stanziamento è costituito dal 3° dei cinque stanziamenti previsti dalla legge stessa.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5672	5672	Costruzioni a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti — Difesa di spiagge (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542; regio decreto 18 maggio 1931, n. 544; legge 19 luglio 1959, n. 551; legge 13 giugno 1961, n. 528; legge 14 novembre 1961, n. 1268; legge 27 ottobre 1965, n. 1200; legge 20 dicembre 1966, n. 1115; legge 5 giugno 1967, n. 424 e legge 27 luglio 1967, n. 651) (a)	17.100.000.000	»	(b) 17.100.000.000
5673	5673	Prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna (legge 14 febbraio 1963, n. 143) . . .	500.000.000	»	(c) 500.000.000
5674	5674	Opere marittime — Lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia — Marghera (art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 397)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 luglio 1967, n. 651, concernente aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna, con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200, concernente provvedimenti per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969	L. 2.700.000.000
— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62 del citato disegno di legge	» 4.800.000.000
— quota parte dell'ultimo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200	» 9.600.000.000
	L. 17.100.000.000

(c) Lo stanziamento è costituito da quota parte della metà del 7° e dell'8° degli otto stanziamenti annuali previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente, fra l'altro, la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5675	5675	Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di Enti e di privati	1.065.000.000	»	(a) 1.065.000.000
5676	5676	Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate	465.000.000	»	(b) 465.000.000
5677	5677	Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalla guerra	500.000.000	»	(c) 500.000.000
5678	»	Spese per provvedere alle opere marittime previste dall'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (d)	8.000.000.000	— (d) 8.000.000.000	soppresso
5679	5679	Spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per l'esecuzione di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che la difendono (art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 526)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			27.630.000.000	— 8.000.000.000	19.630.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969	L.	465.000.000
— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62 del citato disegno di legge	»	200.000.000
— quota parte dell'ultimo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200 concernente provvedimenti per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	»	400.000.000
	L.	<u>1.065.000.000</u>

(b) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del citato disegno di legge.

(c) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del citato disegno di legge.

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dello autunno 1966.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5683	5683	Annualità trentennali per opere marittime eseguite mediante il sistema della concessione e dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	301.690.000	»	(a) 301.690.000
5684	5684	Annualità trentennali per la ricostruzione e la riparazione di opere ed impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati da eventi bellici (legge 4 maggio 1951, n. 385)	61.953.740	»	(b) 61.953.740
			363.643.740	»	363.643.740
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5693	5693	Concorsi e sussidi per opere portuali	1.600.000	»	(c) 1.600.000
5694	5694	Contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto (legge 14 febbraio 1963, n. 143)	755.000.000	»	(d) 755.000.000
5695	5695	Contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (legge 13 luglio 1967, n. 575)	1.500.000.000	+ (e) 500.000.000	(f) 2.000.000.000
			2.256.600.000	+ 500.000.000	2.756.600.000

- (a) Lo stanziamento corrisponde a metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460.
- (b) Lo stanziamento corrisponde a metà della 19^a e 20^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 4 maggio 1951, n. 385.
- (c) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.
- (d) Lo stanziamento è costituito dalla metà del 7^o e dell'8^o dei dodici stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente, fra l'altro, la concessione di contributi per la costruzione del bacino di carenaggio di Livorno.
- (e) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla somma prevista per l'anno 1969 dalla legge 13 luglio 1967, n. 575, riguardante la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste.
- (f) Lo stanziamento è costituito dal 3^o dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla citata legge 13 luglio 1967, n. 575.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5696	5696	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere marittime ed opere edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti	1.000.000	(a) 450.000	(b) 550.000
5697	5697	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse di Enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589)	1.714.500.000	(c) 75.000.000	(d) 1.789.500.000
			1.715.500.000	+ 74.550.000	1.790.050.000
		Totale della rubrica 5	31.965.743.740	— 7.425.450.000	24.540.293.740

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(b) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2°, lettera b) dell'articolo 61 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	40.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	40.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	40.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	40.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	30.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	30.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	15.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	5.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	5.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	5.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	5.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	17.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	5.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	1.200.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	55.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	17.500.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	55.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	30.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	30.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	50.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	75.000.000
	L.	1.789.500.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
»	5705	Spese per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinen- tale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e per l'ampliamento ed il completamento dell'aeroporto stesso, nonché per le occupazioni e le espropriazioni (decreto legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246) (a)	»	+ (a) 4.800.000.000	(a) 4.800.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5711	5711	Annualità trentennali per la costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	275.540.000	»	(b) 275.540.000
		Totale della rubrica 15	275.540.000	+ 4.800.000.000	5.075.540.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IX	130.212.394.740	— 693.707.500	129.518.687.240

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246, concernente il finanziamento per la esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino. Lo stanziamento è costituito da quota parte del 3° dei sette stanziamenti annuali previsti dal citato decreto-legge.

(b) Lo stanziamento corrisponde a metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5721	5721	Spese per studi, indagini e ricerche per la compila- zione dei piani territoriali di coordinamento (leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 2 aprile 1968, n. 507) (a)	225.000.000	+ (b) 25.000.000	250.000.000
5722	5722	Compilazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (legge 27 ottobre 1951, n. 1402)	1.000.000	»	1.000.000
			226.000.000	+ 25.000.000	251.000.000
		CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5729	5729	Spese per la ricerca scientifica (legge 2 marzo 1963, n. 283)	100.000.000	+ (b) 50.000.000	150.000.000
		Totale della rubrica 1	326.000.000	+ 75.000.000	401.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo in relazione alla legge 2 aprile 1968, n. 507, concernente norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI. CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato. SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5758	5758	Opere idrauliche e vie navigabili — Sistemazione di pianura dei corsi d'acqua	7.145.000.000	+ (a) 855.000.000	(a) 8.000.000.000
5760	»	Spese in gestione al Magistrato alle acque per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (legge 3 febbraio 1963, n. 92) (b)	1.000.000.000	— (b) 1.000.000.000	<i>soppresso</i>
5761	5761	Spese in gestione al Magistrato alle acque per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna (legge 5 marzo 1963, n. 366)	230.000.000	»	(c) 230.000.000
			8.375.000.000	— 145.000.000	8.230.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5785	5785	Annualità trentennali per opere idrauliche eseguite mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	948.131.000	»	(d) 948.131.000

- (a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.
- (b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 92, concernente l'autorizzazione di spesa per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia.
- (c) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del citato disegno di legge.
- (d) Lo stanziamento corrisponde a metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5787	5787	Concorsi e sussidi per opere idrauliche	45.000.000	»	(a) 45.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5796	5796	Contributi e sovvenzioni in annualità per opere idrauliche e impianti elettrici	7.314.420.313	+ (b) 249.500.000	(c) 7.563.920.313

(a) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(b) La variazione è così costituita:

Limite d'impegno di cui al punto 1° dell'articolo 61 del citato disegno di legge	+ L.	250.000.000
Minore incidenza della spesa derivante da limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45	»	500.000
	L.	<u>249.500.000</u>

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45	L.	28.250.000
Metà della 22 ^a e 23 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge 19 maggio 1950, n. 443)	»	135.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	196.670.313
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	1.500.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	1.500.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	1.000.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	600.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	100.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	100.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	100.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	100.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	100.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	100.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	100.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	100.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	150.000.000
6 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	150.000.000
5 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	300.000.000
4 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	250.000.000
3 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	250.000.000
2 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	250.000.000
1 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	250.000.000
	L.	<u>7.563.920.313</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
5797	5797	Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498	149.025.000	»	(a) 149.025.000
5798	5798	Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti (art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480 e 9 agosto 1954, n. 649)	1.755.000.000	+ (b) 150.000.000	(c) 1.905.000.000
			9.218.445.313	+ 399.500.000	9.617.945.313
		Totale della rubrica 6	18.586.576.313	+ 254.500.000	18.841.076.313

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	L.	99.350.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno del periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	»	49.675.000
	L.	<u>149.025.000</u>

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2^o, lettera c) dell'articolo 61 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	40.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	75.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	80.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	80.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	50.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	30.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	20.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	20.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	60.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	60.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	60.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	60.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	60.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	510.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	60.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno del periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	»	20.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	»	60.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	110.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	150.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	150.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	150.000.000
	L.	<u>1.905.000.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA. CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i> SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5862	5862	Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati, destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, all'art. 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641; e legge 14 marzo 1968, n. 292 (a)	5.710.000.000	+ (b) 390.000.000	(b) 6.100.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5865	5865	Annualità trentennali per opere edilizie eseguite mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	806.915.000	»	(c) 806.915.000
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i> SPESE IN ANNUALITÀ.			
5869	5869	Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle province che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato (leggi 15 febbraio 1953, n. 184, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550)	1.095.000.000	+ (d) 90.000.000	(e) 1.185.000.000
		Totale della rubrica 10	7.611.915.000	+ 480.000.000	8.091.915.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione delle leggi 28 luglio 1967, n. 641, concernente nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 e 14 marzo 1968, n. 292, riguardante disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.

(b) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1969. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa. Di tale somma lire 500.000.000 sono destinate ai lavori agli immobili in uso alla Presidenza della Repubblica.

(c) Lo stanziamento corrisponde a metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

(d) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2^o, lettera e) dell'articolo 61 del citato disegno di legge.

(e) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	L.	50.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	25.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	20.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	20.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	20.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	20.000.000

Da riportarsi L. 155.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 13. — OPERE IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ NATURALI.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5873	5873	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche-Consolidamento e trasferimento di abitati (a)	3.615.000.000	+ (b) 515.000.000	(b) 4.130.000.000
5874	5874	Lavori in dipendenza di terremoti	835.000.000	»	(c) 835.000.000
5875	5875	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le ne- cessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, con- vertito in legge 15 marzo 1928, n. 833; decreto legi- slativo 12 aprile 1948, n. 1010; leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 23 febbraio 1952, n. 100)	1.660.000.000	»	(c) 1.660.000.000
5876	5876	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub- bliche di Palermo per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833; decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 23 febbraio 1952, n. 100) . . .	50.000.000	»	(c) 50.000.000

(e) Segue dalla pagina precedente

		Riparto . . .	L.	155.000.000
Metà della	9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»		70.000.000
Metà della	8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»		70.000.000
Metà della	7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»		420.000.000
Metà della	6 ^a e 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»		70.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964		»		25.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965		»		70.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966		»		50.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967		»		75.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968		»		90.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969		»		90.000.000
			L.	<u>1.185.000.000</u>

- (a) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente specificazione delle spese che vi fanno carico in dipendenza della soppressione del capitolo n. 5910.
- (b) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.
- (c) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del citato disegno di legge.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
5877	5877	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833; decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 23 febbraio 1952, n. 100) . . .	30.000.000	»	(a) 30.000.000
»	5879	Spese per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle province, dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto dell'agosto 1962, nonché per la espropriazione delle aree (artt. 10 e 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259 e legge 28 marzo 1968, n. 373) (b)		+ (b) 1.000.000.000	(b) 1.000.000.000
5880	»	Interventi, a totale carico dello Stato, per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (art. 1, lettera a) parte, b), c), d), e) e g) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (c)	43.657.600.000	— (c) 43.657.600.000	soppresso
5881	»	Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) (legge 31 ottobre 1966, n. 952) (d)	1.000.000.000	— (d) 1.000.000.000	soppresso
5882	5882	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza per provvedere al completamento del risanamento dei rioni «Sassi» nello abitato del comune di Matera e delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi (legge 28 febbraio 1967, n. 126)	1.500.000.000	»	(e) 1.500.000.000

(a) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(b) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 373, concernente autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Lo stanziamento è costituito da quota parte del 2° dei sei stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 31 ottobre 1966, n. 952, concernente il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona).

(e) Lo stanziamento è costituito dall'ultimo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 28 febbraio 1967, n. 126, concernente provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
»	5883	Interventi a totale carico dello Stato per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 - Spese per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere suddette (art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (a) . .	»	(a) + 2.730.000.000	2.730.000.000
»	5884	Interventi a totale carico dello Stato per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967 - Spese per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere suddette (art. 36 bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (a)	»	(a) + 900.000.000	(b) 900.000.000
			52.347.600.000	- 39.512.600.000	12.835.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire - con l'indicato stanziamento - in applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(b) Lo stanziamento è costituito da quota parte dell'ultimo dei due stanziamenti annuali previsti dall'articolo 36 ter del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5890	5890	Concorsi e sussidi in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche	350.000.000	»	(a) 350.000.000
5893	5893	Concorsi e sussidi in dipendenza di terremoti	25.000.000	— (b) 5.000.000	(b) 20.000.000
5894	»	Contributi di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (c)	9.972.400.000	— (c) 9.972.400.000	<i>soppresso</i>

(a) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(b) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57 del citato disegno di legge. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dello autunno 1966.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969	
Numero						
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969					
»	5895	Contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale distrutti o danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, in Sicilia (artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (a)	»	+	(a) 3.120.000.000	3.120.000.000
»	5896	Contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale distrutti o danneggiati dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967 in Sicilia (articolo 36 bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (a)	»	+	(a) 1.100.000.000	(b) 1.100.000.000
»	5897	Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o distrutti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 525) (c)	»	+	(c) 8.000.000.000	(c) 8.000.000.000
			10.347.400.000	+	2.242.600.000	12.590.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire - con l'indicato stanziamento - in applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(b) Lo stanziamento è costituito da quota parte dell'ultimo dei due stanziamenti annuali previsti dall'articolo 36 ter del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

(c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 525, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. Lo stanziamento è costituito dal secondo dei tre stanziamenti annuali previsti dalla legge stessa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5898	5898	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere in dipendenza di terremoti	491.000	»	(a) 491.000
5899	5899	Contributi costanti trentacinquennali a favore delle province e dei comuni delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont per la costruzione delle opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 (art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357)	150.000.000	»	(b) 150.000.000
			150.491.000	»	150.491.000
		Totale della rubrica 13	62.845.491.000	— 37.270.000.000	25.575.491.000
		RUBRICA 14. — OPERE IN DIPENDENZA DI DANNI BELLICI.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5900	5900	Spese in dipendenza di danni bellici	4.380.500.000	»	(c) 4.380.500.000

(a) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(b) Lo stanziamento è costituito dalla 7ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno autorizzato per l'esercizio 1963-64.

(c) Lo stanziamento corrisponde a quota parte, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5903	5903	Annualità trentennali per opere pubbliche statali o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, distrutte o danneggiate dalla guerra ed eseguite mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	1.355.770.260	»	(a) 1.355.770.260
5904	5904	Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici ai sensi degli articoli 12 e 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409 e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402	3.048.053.900	+ (b) 300.000.000	(c) 3.348.053.900
5907	5907	Annualità trentennali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688)	688.053.900	»	(d) 688.053.900
			5.091.878.060	+ 300.000.000	5.391.878.060
		Totale della rubrica 14	9.472.378.060	+ 300.000.000	9.772.378.060

(a) Lo stanziamento corrisponde a metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 3^o dell'articolo 60 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge	L.	172.013.475
25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (legge	»	172.013.475
25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-51 (legge	»	172.013.475
25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge	»	172.013.475
	Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	60.000.000
	Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	50.000.000
	Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	150.000.000
	Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	100.000.000
	Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	100.000.000
	Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	100.000.000
	Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	100.000.000
	Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	200.000.000
	Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	200.000.000
	Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	200.000.000
	Metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	200.000.000

Da riportarsi L. 2.148.053.900

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5910	»	Opere da eseguirsi dallo Stato nell'interesse di altri Enti in virtù di leggi speciali (a)	315.000.000	— (a) 315.000.000	soppresso
5913	5913	Spese relative ad opere autorizzate dal Governo mi- litare alleato o già eseguite anteriormente alla liberazione	per memoria	»	per memoria
			315.000.000	— 315.000.000	»

(c) Segue dalla pagina precedente

Riporto . . . L. 2.148.053.900

6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	100.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	200.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	200.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	200.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	200.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	300.000.000

L. 3.348.053.900

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1949-50	L.	63.396.554
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1950-51	»	165.475.387
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1951-52	»	183.689.301
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1952-53	»	171.530.704
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1953-54	»	33.206.688
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1954-55	»	36.728.330
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1955-56	»	34.026.936

L. 688.053.900

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina non prevedendosi spese del genere.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969	
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969					
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>						
SPESE IN ANNUALITÀ.						
5917	5917	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione delle opere autorizzate dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni e dalle altre previste dal primo comma dello articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, recante provvidenze per il Comune di Roma . . .	5.300.000.000	+	(a) 300.000.000	(b) 5.600.000.000
5919	5919	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere di interesse comunale in Roma (leggi 28 febbraio 1953, n. 103 e 27 giugno 1961, n. 644) . .	2.250.000.000	»		(c) 2.250.000.000
5921	5921	Contributi costanti trentacinquennali sui mutui da concedere alla provincia ed al comune di Napoli per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza (legge 9 aprile 1953, n. 297)	1.838.000.000	»		(d) 1.838.000.000
			9.388.000.000	+	300.000.000	9.688.000.000
Totale della rubrica 15 . . .			9.703.000.000	—	15.000.000	9.688.000.000
TOTALE DELLA SEZIONE X . . .			108.545.360.373	—	36.175.500.000	72.369.860.373

(a) Variazione che si propone in dipendenza del limite d'impegno autorizzato dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, concernente provvidenze per il comune di Roma.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	L.	600.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	»	1.480.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	1.080.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	1.080.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	1.060.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	300.000.000
	L.	<u>5.600.000.000</u>

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53	L.	450.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54	»	450.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	»	450.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56	»	450.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57	»	450.000.000
	L.	<u>2.250.000.000</u>

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53	L.	300.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54	»	300.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	»	434.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56	»	434.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57	»	370.000.000
	L.	<u>1.838.000.000</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
		SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		— Rubrica 2. — Viabilità statale	3.000.000.000	»	3.000.000.000
		— Rubrica 5. — Opere marittime	4.000.000.000	+ 500.000.000	4.500.000.000
			7.000.000.000	+ 500.000.000	7.500.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
		— Rubrica 3. — Viabilità non statale	12.600.000.000	+ 200.000.000	12.800.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IX	19.600.000.000	+ 700.000.000	20.300.000.000
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		— Rubrica 1. — Servizi generali	33.449.557.000	+ 1.392.363.000	34.841.920.000
		CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
		— Rubrica 1. — Servizi generali	6.925.000.000	+ 300.000.000	7.225.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		— Rubrica 1. — Servizi generali	3.284.500.000	+ 743.000.000	4.027.500.000
		— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	3.900.000.000	+ 310.000.000	4.210.000.000
		— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	2.800.000.000	+ 200.000.000	3.000.000.000
			9.984.500.000	+ 1.253.000.000	11.237.500.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
		— Rubrica 1. — Servizi generali	45.000.000	+ 5.000.000	50.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1969			
	CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	89.382.845	»	89.382.845
	CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	55.000.000	»	55.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE X	50.548.439.845	+ 2.950.363.000	53.498.802.845
	TOTALE DEL TITOLO I	70.148.439.845	+ 3.650.363.000	73.798.802.845
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
	SEZIONE I. — AMMINISTRATIVA GENERALE.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	»	+ 300.000.000	300.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 7. — Edilizia per il culto	5.825.000.000	+ 950.000.000	6.775.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE I	5.825.000.000	+ 1.250.000.000	7.075.000.000
	SEZIONE III. — GIUSTIZIA.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	»	+ 2.000.000.000	2.000.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE III	»	+ 2.000.000.000	2.000.000.000
	SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	1.000.000.000	»	1.000.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE IV	1.000.000.000	»	1.000.000.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1969			
	SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 8. — Edilizia scolastica	»	»	»
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	1.500.000.000	— 1.500.000.000	»
	— Rubrica 11. — Opere a tutela del patrimonio stori- co-artistico	100.000.000	+ 660.000.000	760.000.000
		1.600.000.000	— 840.000.000	760.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 8. — Edilizia scolastica	43.978.800.000	— 2.250.000	43.976.550.000
	— Rubrica 11. — Opere a tutela del patrimonio stori- co-artistico	275.000.000	+ 108.000.000	383.000.000
		44.253.800.000	+ 105.750.000	44.359.550.000
	TOTALE DELLA SEZIONE VI	45.853.800.000	— 734.250.000	45.119.550.000
	SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 9. — Edilizia abitativa	5.990.000.000	— 2.375.000.000	3.615.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 9. — Edilizia abitativa	77.863.484.088	+ 15.909.500.000	93.772.984.088
	— Rubrica 15. — Opere varie	»	+ 1.000.000.000	1.000.000.000
		77.863.484.088	+ 16.909.500.000	94.772.984.088
	TOTALE DELLA SEZIONE VII	83.853.484.088	+ 14.534.500.000	98.387.984.088

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1969			
	SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
	CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
	— Rubrica 12. — Opere igieniche e sanitarie . . .	2.006.500.000	+ 700.000.000	2.706.500.000
	— Rubrica 15. — Opere varie	1.200.000.000	»	1.200.000.000
		3.206.500.000	+ 700.000.000	3.906.500.000
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	— Rubrica 12. — Opere igieniche e sanitarie . . .	39.477.800.000	+ 10.244.585.000	49.722.385.000
	TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . .	42.684.300.000	+ 10.944.585.000	53.628.885.000
	SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
	CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	1.180.000.000	»	1.180.000.000
	— Rubrica 4. — Nuove costruzioni ferroviarie . . .	4.465.000.000	+ 7.900.000.000	12.365.000.000
	— Rubrica 5. — Opere marittime.	27.993.643.740	— 8.000.000.000	19.993.643.740
	— Rubrica 15. — Opere varie	275.540.000	+ 4.800.000.000	5.075.540.000
		33.914.183.740	+ 4.700.000.000	38.614.183.740
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	— Rubrica 2. — Viabilità statale	10.310.000.000	+ 11.849.500.000	22.159.500.000
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	82.016.111.000	— 17.817.757.500	64.198.353.500
	— Rubrica 5. — Opere marittime.	3.972.100.000	+ 574.550.000	4.546.650.000
		96.298.211.000	— 5.393.707.500	90.904.503.500
	TOTALE DELLA SEZIONE IX . . .	130.212.394.740	— 693.707.500	129.518.687.240

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	226.000.000	+ 25.000.000	251.000.000
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	9.323.131.000	— 145.000.000	9.178.131.000
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	6.516.915.000	+ 390.000.000	6.906.915.000
	— Rubrica 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	52.347.600.000	— 39.512.600.000	12.835.000.000
	— Rubrica 14. — Opere in dipendenza di danni bellici	9.472.378.060	+ 300.000.000	9.772.378.060
	— Rubrica 15. — Opere varie	315.000.000	— 315.000.000	»
		78.201.024.060	— 39.257.600.000	38.943.424.060
	CATEGORIA XI. — <i>Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	100.000.000	+ 50.000.000	150.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	9.263.445.313	+ 399.500.000	9.662.945.313
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	1.095.000.000	+ 90.000.000	1.185.000.000
	— Rubrica 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	10.497.891.000	+ 2.242.600.000	12.740.491.000
	— Rubrica 15. — Opere varie	9.388.000.000	+ 300.000.000	9.688.000.000
		30.244.336.313	+ 3.032.100.000	33.276.436.313
	TOTALE DELLA SEZIONE X	108.545.360.373	— 36.175.500.000	72.369.860.373
	TOTALE DEL TITOLO II	417.974.339.201	— 8.874.372.500	409.099.966.701

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
	RIASSUNTO PER SEZIONI			
	SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.			
	— Titolo II	5.825.000.000	+ 1.250.000.000	7.075.000.000
	SEZIONE III. — GIUSTIZIA.			
	— Titolo II	»	+ 2.000.000.000	2.000.000.000
	SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA.			
	— Titolo II	1.000.000.000	»	1.000.000.000
	SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.			
	— Titolo II	45.853.800.000	— 734.250.000	45.119.550.000
	SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.			
	— Titolo II	83.853.484.088	+ 14.534.500.000	98.387.984.088
	SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
	— Titolo II	42.684.300.000	+ 10.944.585.000	53.628.885.000
	SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.			
	— Titolo I	19.600.000.000	+ 700.000.000	20.300.000.000
	— Titolo II	130.212.394.740	— 693.707.500	129.518.687.240
		149.812.394.740	+ 6.292.500	149.818.687.240
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.			
	— Titolo I	50.548.439.845	+ 2.950.363.000	53.498.802.845
	— Titolo II	108.545.360.373	— 36.175.500.000	72.369.860.373
		159.093.800.218	— 33.225.137.000	125.868.663.218
	Totale	488.122.779.046	— 5.224.009.500	482.898.769.546

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
	RIASSUNTO PER CATEGORIE			
	CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio.			
	— Sezione X	33.449.557.000	+ 1.392.363.000	34.841.920.000
	CATEGORIA III. — Personale in quiescenza.			
	— Sezione X	6.925.000.000	+ 300.000.000	7.225.000.000
	CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
	— Sezione IX	7.000.000.000	+ 500.000.000	7.500.000.000
	— Sezione X	9.984.500.000	+ 1.253.000.000	11.237.500.000
		16.984.500.000	+ 1.753.000.000	18.737.500.000
	CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
	— Sezione IX	12.600.000.000	+ 200.000.000	12.800.000.000
	— Sezione X	45.000.000	+ 5.000.000	50.000.000
		12.645.000.000	+ 205.000.000	12.850.000.000
	CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate.			
	— Sezione X	89.382.845	»	89.382.845
	CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.			
	— Sezione X	55.000.000	»	55.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
	<i>CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Sezione I	»	+ 300.000.000	300.000.000
	— Sezione III	»	+ 2.000.000.000	2.000.000.000
	— Sezione IV	1.000.000.000	»	1.000.000.000
	— Sezione VI	1.600.000.000	— 840.000.000	3.906.500.000
	— Sezione VII	5.990.000.000	— 2.375.000.000	3.615.000.000
	— Sezione VIII	3.206.500.000	+ 700.000.000	38.943.424.060
	— Sezione IX	33.914.183.740	+ 4.700.000.000	38.614.183.740
	— Sezione X	78.201.024.060	— 39.257.600.000	38.743.424.060
		123.911.707.800	— 34.772.600.000	89.139.107.800
	<i>CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Sezione X	100.000.000	+ 50.000.000	150.000.000
	<i>CATEGORIA XII. — Trasferimenti.</i>			
	— Sezione I	5.825.000.000	+ 950.000.000	6.775.000.000
	— Sezione VI	44.253.800.000	+ 105.750.000	44.359.550.000
	— Sezione VII	77.863.484.088	+ 16.909.500.000	94.772.984.088
	— Sezione VIII	39.477.800.000	+ 10.244.585.000	49.722.385.000
	— Sezione IX	96.298.211.000	— 5.393.707.500	90.904.503.500
	— Sezione X	30.244.336.313	+ 3.032.100.000	33.276.436.313
		293.962.631.401	+ 25.848.227.500	319.810.858.901

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
RIASSUNTO PER RUBRICHE				
	— Rubrica 1. — Servizi generali	44.174.439.845	+ 2.515.363.000	46.689.802.845
	— Rubrica 2. — Viabilità statale	13.310.000.000	+ 11.849.500.000	25.159.500.000
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	95.796.111.000	— 17.617.757.500	78.178.353.500
	— Rubrica 4. — Nuove costruzioni ferroviarie . . .	4.465.000.000	+ 7.900.000.000	12.365.000.000
	— Rubrica 5. — Opere marittime	35.965.743.740	— 6.925.450.000	29.040.293.740
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	22.486.576.313	+ 564.500.000	23.051.076.313
	— Rubrica 7. — Edilizia per il culto	5.825.000.000	+ 950.000.000	6.775.000.000
	— Rubrica 8. — Edilizia scolastica	43.978.800.000	— 2.250.000	43.976.550.000
	— Rubrica 9. — Edilizia abitativa	83.853.484.088	+ 13.534.500.000	97.387.984.088
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	12.911.915.000	+ 1.480.000.000	14.391.915.000
	— Rubrica 11. — Opere a tutela del patrimonio stori- co-artistico	375.000.000	+ 768.000.000	1.143.000.000
	— Rubrica 12. — Opere igieniche e sanitarie . . .	41.484.300.000	+ 10.944.585.000	52.428.885.000
	— Rubrica 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità	62.845.491.000	— 37.270.000.000	25.575.491.000
	— Rubrica 14. — Opere in dipendenza di danni bellici	9.472.378.060	+ 300.000.000	9.772.378.060
	— Rubrica 15. — Opere varie	11.178.540.000	+ 5.785.000.000	16.963.540.000
	TOTALE . . .	488.122.779.046	— 5.224.009.500	482.898.769.546
RIEPILOGO				
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man- tenimento)	70.148.439.845	+ 3.650.363.000	73.798.802.845
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	417.974.339.201	— 8.874.372.500	409.099.966.701
	TOTALE GENERALE . . .	488.122.779.046	— 5.224.009.500	482.898.769.546

Capitolo n. 1126. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

RIEPILOGO

1. - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo della Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (vedi sub-allegato 1)	L.	3.736.000.000
2. - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio Civile, nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (vedi sub-allegato 2)	»	18.599.000.000
3. - Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali ed ai sorveglianti idraulici di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici (vedi sub-allegato 3)	»	2.126.000.000
4. - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto tipo ed al personale municipale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici (vedi sub-allegato 4)	»	54.000.000
5. - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali (vedi sub-allegato 5)	»	485.000.000
Totale	L.	25.000.000.000

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. (Spese fisse e obbligatorie).*

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 1)	Assegno mensile non pensionabile	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968						
PERSONALE CARRIERA DIRETTIVA.									
900	Direttori Generali	8	8	38.338.800	2.692.800	»	3.194.900	»	44.226.500
900	Provveditori alle OO.PP.	6	5	23.961.750	1.683.000	»	1.996.812	»	27.641.562
670	Ispettori Generali	29	51	186.145.410	17.166.600	223.000	15.512.118	»	219.047.128
500	Direttori di Divisione	64	65	177.227.050	21.879.000	230.400	14.768.920	»	214.105.370
402	Direttori di Sezione	80	87	190.596.120	27.718.200	345.600	15.883.010	»	234.542.930
325	Consiglieri di 1 ^a classe	252	138	248.306.830	29.311.600	652.800	20.692.235	»	298.963.465
271	Consiglieri di 2 ^a classe		55	80.705.625	10.104.600	»	6.725.470	»	97.535.695
229	Consiglieri di 3 ^a classe		59	56.144.200	2.755.800	»	4.678.683	»	63.578.683
	Totale	439	468	1.001.425.785	113.311.600	1.451.800	83.452.148	»	1.199.641.333
PERSONALE CARRIERA ESECUTIVA.									
325	Archivisti superiori	10	10	15.994.000	1.897.200	38.400	1.332.835	»	19.262.435
271	Archivisti capi	66	66	101.450.500	16.774.560	388.120	8.454.208	»	127.067.388
229	Primi archivisti	199	199	250.815.620	50.577.840	2.881.200	20.901.301	»	325.175.961
202	Archivisti	605	520	604.071.000	132.163.200	3.000.000	50.339.250	»	789.573.450
180	Applicati		27	25.843.860	3.306.960	76.800	2.153.655	»	31.381.275
157	Applicati aggiunti		59	47.211.800	7.318.800	768.000	3.934.316	»	59.262.916
202	Stenodattilografi		»	»	»	»	»	»	»
180	Stenodattilografi aggiunti		»	»	»	»	»	»	»
157	Allievi stenodattilografi	»	»	»	»	»	»	»	
	Totale	880	881	1.045.386.780	212.068.560	7.152.520	87.115.565	»	1.351.723.425
229	Assistente alla vigilanza	1	1	1.231.735	336.600	»	102.645	»	1.670.980

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile.*
(Spese fisse e obbligatorie).

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità (1/12 della col. 1)	Assegno mensile non pensionabile	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968						
PERSONALE CARRIERA DIRETTIVA.									
970	Presidente Consiglio Superiore . . .	1	1	4.807.200	»	38.400	400.600	»	5.246.200
900	Presidenti Sezioni Consiglio Superiore e Provveditori	19	18	22.250.100	4.059.720	28.800	6.854.175	»	93.192.795
900	Presidente del Magistrato alle Acque e Provveditore pel Veneto	1	1	4.458.000	272.160	»	371.500	»	5.101.660
900	Presidente Magistrato pel PO	1	1	4.569.450	140.160	»	380.787	»	5.090.397
670	Ispettori Generali	92	92	320.528.460	19.497.100	288.000	26.710.705	»	367.024.265
500	Ingegneri Capi-Urbanisti Capi	166	156	425.344.920	34.870.212	201.600	35.445.410	»	495.862.142
402	Ingegneri superiori	220	187	409.672.120	33.325.922	230.400	34.139.343	»	477.367.785
	Urbanisti superiori								
325	Ingegneri principali	661	349	600.054.895	46.230.727	971.837	50.004.575	»	697.262.034
	Urbanisti principali								
271	Ingegneri - Urbanisti		44	52.191.566	2.396.016	514.961	4.349.297	»	59.451.840
	Totale	1.161	849	1.903.876.711	140.792.017	2.273.998	158.656.392	»	2.205.599.118
PERSONALE CARRIERA DI CONCETTO.									
500	Geometri capi	60	56	145.747.560	13.063.941	28.800	12.145.630	»	170.985.931
402	Geometri principali	139	139	297.594.830	29.089.404	115.200	24.799.569	»	351.599.003
325	Primi geometri	387	332	570.825.860	61.097.272	862.400	47.568.822	»	680.354.354
271	Geometri	1.361	2.041	3.066.218.792	340.899.467	5.012.800	255.518.233	»	3.667.649.292
229	Geometri aggiunti								
202	Vice geometri		18	19.051.470	3.186.960	38.400	1.587.622	»	23.864.452
	Totale	1.947	2.588	4.101.787.402	447.655.730	6.096.000	341.815.616	»	4.897.354.748
500	Ragionieri capi	9	12	31.231.620	2.541.600	28.800	2.602.635	»	36.404.655
402	Ragionieri principali	20	20	41.823.600	4.720.110	28.800	3.485.300	»	50.057.810
325	Primi ragionieri	52	52	89.406.460	13.930.710	»	7.450.538	»	110.787.708
	Da riportare	81	84	162.461.680	21.192.420	57.600	13.538.473	»	197.250.173

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile.*
(Spese fisse e obbligatorie)

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 1)	Assegno mensile non pensionabile	TOTALE	
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968							
	Riporto	81	84	162.461.680	21.192.420	57.600	13.538.473	»	197.250.173	
271	Ragionieri	219	252	387.387.000	49.694.431	556.800	32.282.250	»	469.920.481	
229	Ragionieri aggiunti		22	25.837.790	2.093.232	38.400	2.153.149	»	30.032.571	
202	Vice ragionieri		21	21.813.675	2.247.664	»	1.817.806	»	25.879.145	
	Totale	300	379	597.500.145	75.137.747	652.800	49.791.678	»	723.082.370	
500	Segretari capi	10	9	23.423.715	2.001.510	28.800	1.951.976	»	27.406.001	
402	Segretari principali	25	25	52.279.500	3.177.000	316.800	4.256.625	»	60.129.925	
325	Primi segretari	70	25	42.983.875	4.084.700	115.200	3.581.990	»	50.765.765	
271	Segretari	233	463	711.746.750	75.555.349	2.764.800	59.312.229	»	849.379.128	
229	Segretari aggiunti		6	7.046.670	869.175	57.600	587.222	»	8.560.667	
202	Vice segretari		24	25.221.255	3.518.544	153.600	2.101.772	»	30.995.171	
	Totale	338	552	862.701.765	89.206.278	3.436.800	71.891.814	»	1.027.236.657	
500	Disegnatori capi	6	12	31.231.620	3.049.920	»	2.602.635	»	36.884.175	
402	Disegnatori principali	24	24	51.383.280	5.184.864	86.400	4.281.940	»	60.936.484	
325	Primi disegnatori	36	36	61.896.780	8.987.137	86.400	5.158.065	»	76.128.382	
271	Disegnatori	178	183	281.316.750	36.514.047	518.400	23.443.062	»	341.792.259	
229	Disegnatori aggiunti		3	3.523.335	337.310	»	293.611	»	4.154.256	
202	Vice disegnatori		10	10.326.000	2.298.660	»	860.500	»	13.485.160	
	Totale	244	268	439.677.765	56.371.938	691.200	36.639.813	»	533.380.716	
	PERSONALE CARRIERA ESECUTIVA.									
325	Assistenti superiori	28	27	43.183.800	5.357.745	28.800	3.598.650	»	52.168.995	
271	Assistenti capi	75	73	107.118.375	14.485.755	86.400	8.926.531	»	130.617.061	
229	Assistenti principali	250	330	415.925.400	46.701.946	604.800	34.660.450	»	497.892.596	
	Da riportare	353	430	566.227.575	66.545.446	720.000	47.185.631	»	680.678.652	

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Segue Sub-allegato N. 2

Ministero dei lavori pubblici

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 1)	Assegno mensile non pensionabile	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968						
	Riporto . . .	353	430	566.227.575	66.545.446	720.000	47.185.631	»	680.678.652
202	Primi assistenti	1047	1463	1.661.763.180	230.651.668	4.089.600	138.480.265	»	2.034.984.713
180	Assistenti		144	132.669.600	27.267.896	192.000	11.055.800	»	171.185.296
	Totale . . .	1.400	2.037	2.360.660.355	324.465.010	5.001.600	196.721.696	»	2.886.848.661
325	Assistenti radiotecnici superiori e marconisti superiori	2	2	3.198.800	248.256	28.800	266.566	»	3.742.422
271	Assistenti radiotecnici capi e marconisti capi	6	6	8.804.250	620.640	28.800	733.687	»	10.187.377
229	Primi assistenti radiotecnici e primi marconisti	18	13	16.012.555	2.017.080	»	1.334.380	»	19.364.015
202	Assistenti radiotecnici e marconisti	44	10	11.100.450	2.068.800	»	925.038	»	14.094.288
180	Assistenti radiotecnici aggiunti e marconisti aggiunti		6	5.383.505	1.262.040	»	448.625	»	7.094.170
	Totale . . .	70	37	44.499.560	6.216.816	57.600	3.708.296	»	54.482.272
325	Archivisti superiori	18	17	27.189.800	3.328.556	28.800	2.265.816	»	32.812.972
271	Archivisti capi	110	106	155.541.750	20.754.482	345.600	12.961.813	»	189.603.645
229	Primi archivisti	321	235	289.457.725	29.592.700	835.200	24.121.477	»	344.007.102
202	Archivisti	971	865	982.518.900	141.803.902	5.971.200	81.876.575	»	1.212.170.577
180	Applicati		41	38.331.720	7.839.420	76.800	3.194.310	»	49.442.250
157	Applicati aggiunti	116	95.143.780	20.221.806	307.200	7.928.648	»	123.601.434	
202	Stenodattilografi	»	»	»	»	»	»	»	»
180	Stenodattilografi aggiunti	»	»	»	»	»	»	»	»
157	Allievi stenodattilografi	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale . . .	1.420	1.380	1.588.183.675	223.540.866	7.564.800	132.348.639	»	1.951.637.980
PERSONALE AUSILIARIO.									
173	Commessi	60	58	53.801.786	14.741.280	636.617	4.483.482	»	73.663.165
	Da riportare . . .	60	58	53.801.786	14.741.280	636.617	4.483.482	»	73.663.165

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali ed ai sorveglianti idraulici di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici (Spese fisse ed obbligatorie).*

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	13* mensilità 1/12 della col. 1)	Assegno mensile non pensionabile	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968						
UFFICIALI IDRAULICI.									
500	Ufficiali idraulici capi	6	8	20.821.080	514.080	1.270.000	1.735.090	»	24.340.250
402	Ufficiali idraulici principali	29	29	60.644.220	2.172.600	3.640.000	5.053.685	»	71.510.505
325	Primi ufficiali idraulici	44	43	72.212.910	8.088.720	5.154.400	6.017.742	»	91.473.772
271	Ufficiali idraulici	234	145	217.835.312	18.316.800	14.099.200	18.152.943	»	268.404.255
229	Ufficiali idraulici aggiunti		41	48.152.245	2.732.760	4.326.400	4.012.687	»	59.224.092
202	Vice ufficiali idraulici		34	35.108.400	1.485.760	3.826.400	2.925.700	»	43.346.260
	Totale	313	300	454.774.167	33.310.720	32.316.400	37.897.847	»	558.299.134
SORVEGLIANTI IDRAULICI.									
173	Sorveglianti idraulici capi	61	60	63.423.150	6.408.000	5.192.000	5.285.262	»	80.308.412
159	Sorveglianti idraulici 1ª classe	890	735	703.656.000	191.005.000	37.556.000	58.638.000	»	990.855.000
151	Sorveglianti idraulici		34	25.847.835	5.866.400	2.126.080	2.153.986	»	35.994.301
142	Allievi sorveglianti idraulici		4	2.863.200	468.480	198.000	238.600	»	3.768.280
	Totale	951	833	795.790.185	203.747.880	45.072.080	66.315.848	»	1.110.925.993
	Totale generale	1.264	1.133	1.250.564.352	237.058.600	77.388.480	104.213.695	»	1.669.225.127
	Indennità integrativa speciale								261.043.200
	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato								64.286.134
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, nuove assunzioni per l'espletamento dei concorsi già banditi								131.445.539
	Totale								2.126.000.000

Capitolo n. 1127. — *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio* (Spese fisse ed obbligatorie).

RIEPILOGO

1. - Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (vedi sub-allegato A) .	L.	4.585.000.000
2. - Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che prestano la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939 modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940)	»	100.000.000
		<hr/>
Totale	L.	4.685.000.000
		<hr/> <hr/>

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1969

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

per l'anno finanziario 1969

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade per l'anno finanziario 1969 presenta entrate e spese per complessivi milioni 265.284,4 così ripartite:

Entrate correnti	milioni	88.728,7
Entrate in conto capitale	»	176.555,7
Accensioni di prestiti	»	—
		<hr/>
Totale	milioni	265.284,4
		<hr/> <hr/>
Spese correnti	milioni	88.728,7
Spese in conto capitale	»	172.694,3
Rimborso di prestiti	»	3.861,4
		<hr/>
Totale	milioni	265.284,4
		<hr/> <hr/>

Rispetto al precedente bilancio per l'anno 1968, le entrate considerate nello stato di previsione di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 40.956,9 dovuto:

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi	+ milioni	22.149,5
all'adeguamento delle previsioni di bilancio	+ milioni	18.828,2
alla considerazione della posta relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali	— milioni	20,8
	+ milioni	<u>40.956,9</u>

Tra le variazioni causate da provvedimenti legislativi particolare citazione meritano quelle relative all'applicazione:

della legge 28 marzo 1968, n. 360, recante integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (+ milioni 10.000);

del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (+ milioni 7.000);

della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, concernente il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (+ milioni 11.800);

della legge 17 ottobre 1967, n. 963, riguardante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (+ milioni 1.709,5);

della legge 4 febbraio 1967, n. 29, concernente modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, relative al piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (— milioni 1.000);

del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (— milioni 6.660);

della legge 24 luglio 1961, n. 729, (artt. 2, 19 e 20), recante la concessione, a favore degli Enti e Società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di contributi trentennali sul costo delle opere effettuate (+ milioni 1.300);

della legge 13 agosto 1959, n. 904 concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per la esecuzione del programma autostradale (— milioni 1.500);

della legge 22 novembre 1962, n. 1708 - articolo 5 - concernente provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po (— milioni 500);

Sono da porre in particolare rilievo le variazioni relative all'adeguamento della previsione all'entità del contributo dello Stato determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, recante modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59 riguardante il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS (+ milioni 18.663,2); all'accertamento delle entrate degli esercizi precedenti nonché al recupero di somme imputate alla spesa ed al rimborso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle pensioni anticipate al personale salariato (+ milioni 165).

Per quanto riguarda le spese - rispetto al precedente bilancio per l'anno 1968 - esse presentano un aumento netto di milioni 40.956,9 dovuto:

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi	+ milioni	33.038,5
all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+ milioni	7.939,2
alla considerazione della posta relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali	- milioni	20,8
		<u>40.956,9</u>

Le variazioni causate da provvedimenti legislativi si concretizzano nell'applicazione:

del decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1968, che stabilisce, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 228,8);

della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ milioni 160,2);

delle citate leggi 28 marzo 1968, n. 360; 17 ottobre 1967, n. 963; 4 febbraio 1967, n. 29 e 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la costruzione di nuove strade e autostrade, nonché il completamento dei relativi raccordi (+ milioni 22.009,5);

del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (+ milioni 7.000);

della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, concernente il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (+ milioni 11.800);

del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966 n. 1142, concernente interventi e provvidenze per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (- milioni 6.660);

della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per la esecuzione del programma autostradale (- milioni 1.500).

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione sono da porre in evidenza quelle relative:

agli stipendi, retribuzioni, indennità ed altri assegni al personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 1.330,7);

all'acquisto, esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto, alle spese per gli autoparchi e le officine, nonché alle spese relative alla fornitura delle divise di servizio ed altro (- milioni 240);

alle spese per studi, consulenze, ricerche sperimentali, compilazione e revisione di progetti, ecc. (+ milioni 500);

alle spese per costruzione, acquisto e riparazione di fabbricati (+ milioni 1.000);

ai lavori di manutenzione, consolidamento, sistemazione generale e miglioramento della rete delle strade statali, ecc. (+ milioni 5.403,8);

agli interessi determinati dallo sviluppo dei piani di ammortamento (- milioni 229);

al rimborso dei prestiti (+ milioni 173,7).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo economico.

A tal fine nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 265.284,4 vengono così raggruppate:

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Importo in milioni di lire
SPESE CORRENTI	
Personale in attività di servizio	24.946,7
Personale in quiescenza	4.592,1
Acquisto di beni e servizi	25.095,-
Trasferimenti	91,-
Interessi	12.073,-
Poste correttive e compensative delle entrate	20.074,-
Ammortamenti	1.000,7
Somme non attribuibili	856,2
Totale spese correnti	88.728,7
SPESE IN CONTO CAPITALE.	
Costituzione di capitali fissi	143.534,8
Trasferimenti	29.159,5
Totale spese in conto capitale	172.694,3
Rimborso di prestiti	3.861,4
In complesso	265.284,4

La complessiva spesa corrente di milioni 88.728,7 include milioni 24.946,7 di spesa per il personale in attività di servizio, così costituita:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE
Personale civile	7.444	12.575,4	2.726,2	383,6	15.685,2
Personale operaio	4.909	7.505,7	243	202,8	7.951,5
Personale assunto a contratto per i lavori delle Autostrade Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania (Capp. 106 e 116)	356	846,8	193,4	269,8	1.310
	12.709	20.927,9	3.162,6	856,2	24.946,7

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 4.592,1 riguardano per milioni 4.560, pensioni ordinarie e per milioni 32,1 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità *una tantum* in luogo di pensione e le indennità di licenziamento.

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 25.095, riguardano per milioni 3.595, le spese generali e d'amministrazione e per milioni 21.500 le spese per i lavori di manutenzione delle strade.

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 91 concerne interventi assistenziali a favore del personale (milioni 40); contributi alla Cassa di mutuo soccorso per il personale ausiliario cantonieri stradali (milioni 1) e indennità ai comuni per il mantenimento

delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti di tronchi di strade compresi entro gli abitati (milioni 50).

Le spese per interessi, ammontanti a complessivi milioni 12.072,9 sono costituite, principalmente, dagli interessi vincolati a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche sui mutui concessi all'ANAS per la costruzione di autostrade (milioni 11.678,1).

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 20.074, riguarda il conto corrente ordinario istituito presso la Cassa depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il rimborso di entrate indebitamente percepite ed il versamento dell'imposta generale sull'entrata e di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di competenza dell'Azienda.

Per quando concerne la posta relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali nell'indicato importo di milioni 1.000,6 va precisato che la medesima - in relazione a quanto disposto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 - viene considerata tra le spese correnti.

Le somme non attribuibili per l'importo di milioni 856,2 concernono le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché il fondo di riserva e quelli a disposizione per spese di personale e di carattere generale.

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di milioni 172.694,3 concerne per milioni 143.534,8 la costituzione di capitali fissi, riguardanti, principalmente, l'acquisto di macchinari e mezzi di trasporto (milioni 1.150), la costruzione e riparazione di fabbricati (milioni 1.500), la riparazione di strade ed opere di consolidamento (milioni 11.000), la sistemazione ed il miglioramento delle strade comprese quelle rientranti tra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione (milioni 76.241,1), il completamento della costruzione di autostrade statali (milioni 800), il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada « Palermo-Catania » ed altri lavori stradali in Sicilia di strade di grande comunicazione (milioni 32.798,7) nonché la costruzione di raccordi autostradali (milioni 19.895) ed opere con pagamento in annualità (milioni 150).

Le indicate spese in conto capitale comprendono altresì, trasferimenti per milioni 29.159,5 concernenti contributi a favore di Enti e Società concessionarie di strade ed autostrade.

Circa le spese per il rimborso di prestiti, ammontanti a milioni 3.861,4 va precisato che esse riguardano le quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dall'INA, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dal Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento delle costruzioni di autostrade.

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Della citata somma di milioni 172.694,3, iscritta in bilancio quale spesa per investimenti, milioni 81.223,2 pari al 47 per cento, si prevede saranno destinati ad interventi nel Mezzogiorno.

I predetti investimenti, in linea di massima, saranno così ripartiti:

milioni 4.400, per lavori di riparazione straordinaria, opere di consolidamento, ecc. delle strade ed autostrade statali;

milioni 30.495, per lavori di sistemazione generale, di adeguamento ed ammodernamento delle strade statali;

milioni 19.953,7, per la costruzione delle autostrade sicule ed altri lavori stradali in Sicilia;

milioni 7.900 per la costruzione e sistemazione di raccordi alla rete autostradale;

milioni 5.122 per la costruzione di strade di grande comunicazione;

milioni 1.000 per la costruzione e riparazione di fabbricati adibiti a sede di Ufficio;

milioni 12.352,5 per contributi su opere autostradali in costruzione nel Mezzogiorno a cura delle Società concessionarie di autostrade; contributi che corrispondono ad un volume di investimenti, da parte delle Società medesime, di circa 39.000 milioni.

STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(A. N. A. S.)
per l'anno finanziario 1969.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI					
<i>CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi.</i>					
101	101	Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e le autostrade statali fuori degli abitati (art. 26, lettera c), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	350.000.000	+ (a) 50.000.000	400.000.000
102	102	Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade ed autostrade statali (art. 26, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	1.000.000.000	»	1.000.000.000
103	103	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali (art. 26, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	10.000.000	»	10.000.000
104	104	Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa A.A.S.S. (art. 26, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	130.000.000	— (b) 125.000.000	5.000.000
105	105	Entrate eventuali e diverse	60.000.000	»	60.000.000
106	106	Quota degli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti di transito sull'autostrada « Torino-Milano »	200.000.000	»	200.000.000
»	107	Proventi derivanti da prove ed analisi di laboratorio eseguite dal Centro sperimentale stradale dell'ANAS di Cesano (legge 7 febbraio 1968, n. 95) (c)	»	+ (c) 40.000.000	40.000.000
Totale			1.750.000.000	— 35.000.000	1.715.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione a previste maggiori entrate.

(b) Diminuzione che si propone in relazione agli accertamenti degli anni precedenti.

(c) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1968, n. 95, che prevede l'inserimento del Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i laboratori ufficiali.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
CATEGORIA II. — Trasferimenti.					
121	121	Quota parte del contributo dello Stato (art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 ed articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181) . . .	61.299.986.000	+ (a) 76.657.300	(b) 61.376.643.300
122	122	Contributo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto, legge 29 luglio 1938, n. 1121, modificato dall'art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409 ed art. 26, lett. h), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	12.084.000	»	12.084.000
123	123	Proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza dell'esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda (art. 26, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	5.000.000	»	5.000.000
124	124	Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in servizio, nonché sulle pensioni del personale in quiescenza	650.000.000	»	650.000.000
125	125	Quota del provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e sulla circolazione, devoluta all'Azienda (art. 139 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, legge 26 aprile 1959, n. 207 e art. 602 del Regolamento di esecuzione approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
Totale . . .			61.967.070.000	+ 76.657.300	62.043.727.300

(a) Per adeguamento della previsione alla quota del contributo, determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, attribuita a questo capitolo in relazione all'ammontare delle spese correnti.

(b) Contributo determinato ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 21 aprile 1962, n. 181 + L. 205.374.057.000
Somma da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della stessa legge 21 aprile 1962, n. 181 — » 41.074.811.000

Contributo risultante a favore dell'ANAS + » 164.299.246.000

Quota parte del contributo stesso che si iscrive al successivo capitolo n. 521 — » 102.922.602.700

+ L. 61.376.643.300

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA III. — <i>Redditi.</i>			
141	141	Interessi sulle somme depositate nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché sulle somme derivanti dai mutui contratti dall'ANAS (art. 28 della predetta legge n. 59) (a)	4.000.000.000	»	4.000.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Poste compensative delle spese.</i>			
151	151	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ed investimenti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (a)	20.000.000.000	»	20.000.000.000
152	152	Rimborso da parte di terzi dell'imposta generale sulla entrata e di bollo relative agli introiti ad esse soggetti (cap. 223 della spesa) (b)	70.000.000	»	70.000.000
		Totale	20.070.000.000	»	20.070.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più pertinente indicazione dei riferimenti legislativi.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più pertinente indicazione delle entrate che vi affluiscono.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA V. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
161	161	Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecuzione di opere stradali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
162	162	Recupero di somme imputate alla spesa	300.000.000	+ (a) 50.000.000	350.000.000
163	163	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
164	164	Rimborso dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale dell'importo delle pensioni anticipate al personale salariato (art. 10 - comma 2 - del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20)	400.000.000	+ (a) 150.000.000	550.000.000
		Totale	700.000.000	+ 200.000.000	900.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione a previste maggiori entrate.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA VI. — <i>Vendita di beni patrimoniali.</i>					
501	501	Proventi derivanti dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse (art. 26, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59) . . .	20.000.000	»	20.000.000
CATEGORIA VII. — <i>Ammortamenti.</i>					
511	511	Somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali	1.021.500.000	— (a) 20.836.000	1.000.664.000
CATEGORIA VIII. — <i>Trasferimenti.</i>					
521	521	Quota parte del contributo dello Stato (art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 ed articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181) . . .	84.335.997.000	+ (b) 18.586.605.700	(c) 102.922.602.700
522	522	Somministrazione del Ministero del tesoro per la costruzione e la sistemazione di raccordi alla rete autostradale (art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29 e legge 28 marzo 1968, n. 360) (d)	14.000.000.000	+ (e) 9.000.000.000	23.000.000.000

(a) Diminuzione che si propone in relazione all'ammortamento dei beni patrimoniali, quale risulta calcolata nel corrispondente capitolo di spesa.

(b) Aumento che si propone per adeguare la previsione alla quota del contributo — determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 — attribuita a questo capitolo in relazione all'ammontare delle spese in conto capitale e per rimborso di prestiti.

(c) Veggasi la nota (b) apposta al precedente capitolo n. 121.

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 28 marzo 1968, n. 360, recante integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione.

(e) Variazione così risultante:

— in applicazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alla citata legge 24 luglio 1961, n. 729	—	L. 1.000.000.000
— in applicazione dell'articolo 2 della citata legge 28 marzo 1968, n. 360	+	» 10.000.000.000
	+	<u>L. 9.000.000.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
523	523	Somministrazione del Ministero del tesoro per la corresponsione di contributi trentennali agli Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (art. 2, della legge 24 luglio 1961, n. 729) . . .	13.150.000.000	+ (a) 300.000.000	13.450.000.000
524	524	Somministrazione del Ministero del tesoro per la corresponsione del contributo trentennale alla Società concessionaria delle autostrade di cui all'articolo 16, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (articoli 19 e 20 della legge medesima)	13.000.000.000	+ (b) 1.000.000.000	14.000.000.000
525	525	Contributo del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito di competenza dell'Azienda (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) (Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 30 annualità)	150.000.000	»	150.000.000
527	»	Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di esproprio (articolo 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142)	6.660.000.000	— (c) 6.660.000.000	soppresso

(a) Aumento corrispondente all'importo dell'annualità prevista dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante la costruzione di nuove strade ed autostrade.

(b) Aumento corrispondente all'importo dell'annualità prevista dall'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'efficacia della legge indicata nella denominazione.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
529	529	Contributo del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Metà dell'ultima delle 10 annualità) . . .	3.000.000.000	— (a) 1.500.000.000	1.500.000.000
530	530	Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	3.000.000	»	3.000.000
531	531	Somme da versare dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1708 (b)	500.000.000	— (b) 500.000.000	soppresso
»	533	Contributo del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (legge 17 ottobre 1967, n. 963) (c)	»	+ (c) 1.709.500.000	1.709.500.000
»	534	Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263) (d)	»	+ (d) 11.800.000.000	11.800.000.000
»	535	Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di un programma di opere stradali in Sicilia compresa la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (art. 59 ter del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (e)	»	+ (e) 7.000.000.000	7.000.000.000
Totale . . .			134.798.997.000	+ 40.736.105.700	175.535.102.700
ACCENSIONE DI PRESTITI.					
601	»	Entrata derivante dalla contrazione dei mutui per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845; art. 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464 e articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511) (f) . . .	per memoria	»	(f) soppresso

- (a) Variazione che si propone in relazione all'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904, riguardante sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.
- (b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'entrata di cui alla disposizione citata nella denominazione.
- (c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 17 ottobre 1967, n. 963, riguardante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti.
- (d) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, concernente il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania.
- (e) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in relazione al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
- (f) Capitolo che si sopprime per cessazione delle autorizzazioni previste dalle leggi indicate nella denominazione.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
RIASSUNTO				
TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI				
	Categoria I. — Vendita di beni e servizi	1.750.000.000	— 35.000.000	1.715.000.000
	Categoria II. — Trasferimenti	61.967.070.000	+ 76.657.300	62.043.727.300
	Categoria III. — Redditi	4.000.000.000	»	4.000.000.000
	Categoria IV. — Poste compensative delle spese . .	20.070.000.000	»	20.070.000.000
	Categoria V. — Somme non attribuibili	700.000.000	+ 200.000.000	900.000.000
	Totale del Titolo I	88.487.070.000	+ 241.657.300	88.728.727.300
TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria VI. — Vendita di beni patrimoniali	20.000.000	»	20.000.000
	Categoria VII. — Ammortamenti	1.021.500.000	— 20.836.000	1.000.664.000
	Categoria VIII. — Trasferimenti	134.798.997.000	+ 40.736.105.700	175.535.102.700
	Totale del Titolo II	135.840.497.000	+ 40.715.269.700	176.555.766.700
	ACCENSIONE DI PRESTITI	»	»	»
RIEPILOGO				
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	88.487.070.000	+ 241.657.300	88.728.727.300
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	135.840.497.000	+ 40.715.269.700	176.555.766.700
	ACCENSIONE DI PRESTITI	»	»	»
	Totale	224.327.567.000	+ 40.956.927.000	265.284.494.000

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

per l'anno finanziario 1969.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		RUBRICA I. — <i>Servizi generali.</i>			
		CATEGORIA I. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
101	101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S. esclusi gli agenti subalterni stradali e i casellanti — Indennità al Direttore generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59	3.800.000.000	+ (a) 8.580.000	(a) 3.808.580.000
102	102	Stipendi ed altri assegni fissi al personale degli agenti subalterni stradali e dei casellanti	8.561.553.000	+ (b) 588.880.000	(b) 9.150.433.000
103	103	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S. (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	454.000.000	» (c)	(c) 454.000.000
104	104	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio	7.200.000.000	+ 508.549.000	7.708.549.000
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	240.000.000	»	240.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+ L.	28.000.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	— »	19.420.000
	+ L.	<u>8.580.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1.

(b) Variazione così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968	+ L.	74.880.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	+ »	514.000.000
	+ L.	<u>588.880.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2.

(c) Variazione così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968	+ L.	74.000.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	+ »	434.549.000
	+ L.	<u>508.549.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
106	106	Retribuzioni ed altri assegni, competenze e indennità al personale assunto a contratto per la direzione e la sorveglianza dei lavori dell'autostrada senza pedaggio « Salerno-Reggio Calabria » e dei relativi raccordi autostradali (art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, modificato dalla legge 30 dicembre 1965, n. 1463)	860.000.000	+ (a) 85.000.000	945.000.000
107	107	Indennità giornaliera al personale addetto al Centro meccanografico	2.166.000	»	2.166.000
108	108	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale disposte nell'interesse della Azienda	610.000.000	»	610.000.000
109	109	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai	255.000.000	»	255.000.000
110	110	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale	8.000.000	»	8.000.000
111	111	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti del personale, esclusi gli agenti subalterni stradali, i casellanti e gli operai	10.000.000	»	10.000.000

(a) Variazione che si propone in dipendenza dell'aumento delle retribuzioni per effetto del compiuto biennio di servizio del personale.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
112	112	20.000.000	»	20.000.000
113	113	350.000.000	+ (a) 50.000.000	400.000.000
114	114	925.000.000	— (a) 125.000.000	800.000.000
115	115	100.000.000	+ (a) 70.000.000	170.000.000
	116	»	+ (b) 365.000.000	365.000.000
Totale . . .		23.395.719.000	+ 1.551.009.000	24.946.728.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 11, citata nella denominazione.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		<i>CATEGORIA II. — Personale in quiescenza.</i>			
131	131	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	4.400.000.000	+ (a) 160.000.000	4.560.000.000
132	132	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari	20.000.000	+ (b) 10.000.000	30.000.000
133	133	Indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale della strada (legge 29 ottobre 1961, n. 1167)	3.400.000	— (b) 1.260.000	2.140.000
		Totale . . .	4.423.400.000	+ 168.740.000	4.592.140.000
		<i>CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi.</i>			
141	141	Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e tra- sporto di mobili, arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e varie — Spese varie relative all'impianto degli uffici e delle foresterie nonché spese per il loro funzionamento, per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchi- naggio e custodia dei locali — Acquisto di apparec- chiature e spese per collegamenti radio di emergen- za e per la cineteca e riproduzioni fotografiche degli atti di archivio	250.000.000	+ (b) 40.000.000	290.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+	L.	52.000.000
— in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordina- mento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali	+	»	160.196.000
— in relazione al carico delle pensioni	—	»	52.196.000
	+	L.	<u>160.000.000</u>

(b) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
142	142	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria di locali adibiti ad uffici, a foresterie ed autoparchi . . .	80.000.000	»	80.000.000
143	143	Spese di cancelleria e stampati – Spese per la stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda – Spese postali, telegrafiche e telefoniche – Spese per notifica atti di Ufficio	240.000.000	+ (a) 10.000.000	250.000.000
144	144	Onorari e spese per visite medico-fiscali	5.000.000	+ (a) 3.000.000	8.000.000
145	145	Centro sperimentale di Cesano: acquisto, riparazione rinnovamento dei mobili, arredamenti, attrezzature e macchine scientifiche, nonché degli indumenti protettivi e di lavoro degli operatori; manutenzione e sistemazione del comprensorio; manutenzione, adattamento, miglioramento e riparazione dei locali e degli impianti tecnici e scientifici; stampa delle pubblicazioni di studio, relazioni ed articoli redatti dal Centro sperimentale; spese varie relative al funzionamento generale del Centro	100.000.000	– (a) 20.000.000	80.000.000
146	146	Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto – Spese relative ai servizi degli autoparchi e delle officine	750.000.000	»	750.000.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
147	147	Esercizio, manutenzione e trasporto di macchinari, attrezzature ed impianti adibiti a lavori stradali nonché per i ponti di emergenza. Acquisto indumenti protettivi per gli operatori	420.000.000	— (a) 20.000.000	400.000.000
148	148	Spese per la fornitura della divisa di servizio e degli indumenti di lavoro agli agenti subalterni stradali, casellanti, autisti, personale ausiliario ed operai di ruolo (art. 39 della legge 7 febbraio 1961, n. 59; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955 e decreto interministeriale 8 febbraio 1967, n. 777)	460.000.000	— (a) 60.000.000	400.000.000
149	149	Spese per studi, consulenze, ricerche sperimentali ed esperimenti dal vero. Compilazione, revisione di progetti e compensi a liberi professionisti per lo studio e la redazione dei medesimi, compresi gli oneri di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 ed all'art. 6 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521. Spese per approntamento atti di esproprio, direzione di opere, collaudi, sondaggi di terreno e relativi compensi ed indennità	430.000.000	+ (a) 500.000.000	930.000.000
150	150	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici e riviste, spese per documentazioni fotografiche e per riprese cinefotografiche a carattere documentario - Spese per rilegatura - Spese di pubblicità nel settore della viabilità	23.000.000	»	23.000.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
151	151	Spese per l'attuazione di corsi per il personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti o Amministrazioni varie	10.000.000	»	10.000.000
152	152	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	15.000.000	— (a) 5.000.000	10.000.000
153	153	Fitto locali	125.000.000	+ (a) 25.000.000	150.000.000
154	154	Imposte, sovrimposte, contributi consortili, tasse ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	170.000.000	— (a) 50.000.000	120.000.000
155	155	Spese di qualsiasi natura, per l'accertamento e la riscossione delle entrate, di cui alle lettere c), d), e) g), i), dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59	2.000.000	+ (a) 1.000.000	3.000.000
156	156	Spese casuali e di rappresentanza	2.000.000	»	2.000.000
157	157	Spese per l'istituzione, presso case cantoniere in località isolate, di scuole ad uso dei figli dei cantonieri e della popolazione scolastica della zona (artt. 90 e 91 del testo unico approvato con il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
158	»	Spese varie inerenti la stipulazione dei mutui da contrarsi dall'A.N.A.S. per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729; articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845; articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464 ed articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511)	<i>per memoria</i>	»	(a) <i>soppresso</i>
159	159	Spese per rilevamenti statistici, compreso quello generale del traffico sulle strade ed autostrade, rilevamenti parziali a campione, elaborazione dei dati e stampa delle relazioni	50.000.000	(b) 10.000.000	40.000.000
160	160	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità per missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'A.N.A.S. — di consigli, comitati e commissioni	39.000.000	»	39.000.000
161	161	Spese per cure, ricoveri, protesi ed indennizzi (art. 68 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) . .	10.000.000	»	10.000.000
Totale . . .			3.181.000.000	+ 414.000.000	3.595.000.000

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione delle autorizzazioni previste dalle leggi indicate nella denominazione.

(b) Riduzione che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
		<i>CATEGORIA IV. — Trasferimenti.</i>			
181	181	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	40.000.000	»	40.000.000
182	182	Spese per l'assistenza e la previdenza del personale di cui all'articolo 137 del nuovo codice della circolazione stradale che espleta il servizio di polizia stradale (T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, legge 26 aprile 1959, n. 207 e art. 602 del Regolamento di esecuzione approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
183	183	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S. (art. 40 della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	5.000.000	— (a) 4.000.000	1.000.000
		Totale	45.000.000	— 4.000.000	41.000.000

(a) Riduzione che si propone in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA V. — Interessi.			
201	201	Interessi sui prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali	855.000	— (a) 307.700	547.300
202	202	Interessi vincolati a favore dell'I.N.A. sul mutuo concesso all'A.N.A.S. in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 19 novembre 1956, n. 1328 .	161.050.000	— (a) 24.502.000	136.548.000
203	203	Interessi vincolati a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche sui mutui concessi all'A.N.A.S. (art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, art. 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328, 9 agosto 1960, n. 867 e art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464 e legge 8 giugno 1966, n. 511)	11.877.100.000	— (a) 199.000.000	11.678.100.000
204	204	Interessi vincolati a favore del Monte dei Paschi di Siena sul mutuo concesso all'A.N.A.S. in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1328 e 9 agosto 1960, n. 867	262.946.000	— (a) 5.196.000	257.750.000
205	»	Oneri di preammortamento e scarto cartelle inerenti la stipulazione dei mutui da contrarsi dall'A.N.A.S. per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729; art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845 e articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511) (b)	<i>per memoria</i>	»	(b) <i>soppresso</i>
		Totale	12.301.951.000	— 229.005.700	12.072.945.300

(a) Diminuzione derivante dallo sviluppo dei piani di ammortamento.

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione delle autorizzazioni previste dalle leggi indicate nella denominazione.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA VI. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
221	221	Rimborsi eventuali di entrate indebitamente percette	4.000.000	»	4.000.000
222	222	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ed investimenti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59	20.000.000.000	»	20.000.000.000
223	223	Versamento dell'imposta generale sull'entrata e di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di competenza dell'ANAS (capitolo n. 152 dell'entrata) (a)	70.000.000	»	70.000.000
		Totale	20.074.000.000	»	20.074.000.000
		CATEGORIA VII. — <i>Ammortamenti.</i>			
231	231	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	1.021.500.000	— (b) 20.836.000	1.000.664.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente indicazione degli oneri che vi fanno carico.

(b) Variazione dipendente dal nuovo stanziamento così determinato:

2 per cento sull'importo dei fabbricati soggetti ad ammortamento pari a lire 3.434.400.000	L.	68.688.000
spesa media dell'ultimo triennio, dal 1965 al 1967 per rinnovo di macchinari e automezzi	»	931.976.000
	L.	<u>1.000.664.000</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		CATEGORIA VIII. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
241	241	Spese di liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .	150.000.000	»	150.000.000
242	242	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di, personale e di carattere generale	100.000.000	»	100.000.000
243	243	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli con- cernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per l'ese- cuzione dei lavori di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade di primaria importanza e per l'attuazione del programma autostradale di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 . .	22.500.000	— (a) 11.250.000	11.250.000
244	»	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli con- cernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, dei ricavi netti dei mutui contratti dall'A.N.A.S. per la costruzione della autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 (art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845) . .	<i>per memoria</i>	»	(b) <i>soppresso</i>
245	245	Versamento in entrata delle disponibilità accertate a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecuzione di opere stradali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
»	246	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli con- cernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per l'ese- cuzione dei lavori di completamento della autostra- da Palermo-Catania (art. 2 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263) (c)	»	+ (c) 295.000.000	295.000.000
»	247	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli con- cernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e delle autostrade di grande comunicazione (art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360) (c)	»	+ + (c) 300.000.000	300.000.000
		Totale . . .	272.500.000	+ 583.750.000	856.250.000

(a) Diminuzione che si propone per adeguare lo stanziamento all'aliquota, per oneri di carattere generale, sulle asse-
gnazioni per le opere previste dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

(b) Capitolo che si sopprime per cessazione delle autorizzazioni previste dalle leggi indicate nella denominazione.

(c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in dipendenza della legge indicata nella denominazione.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI.			
		CATEGORIA III. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
261	261	Ricarichi di pietrisco, risarcimenti parziali ed opere varie di manutenzione delle strade ed autostrade statali, case cantoniere, caselli autostradali ed edifici vari connessi — Spese per la segnaletica ed utensili di lavoro — Spese per l'impianto e la manutenzione di alberature ed arbusti, siepi antiabbaglianti e vegetazione per il contenimento delle scarpate — Indennizzi vari per danni compresi quelli per occupazioni temporanee e permanenti — Spese per sgombraneve e smottamenti; interventi a carattere d'urgenza per il ripristino del traffico stradale ai sensi della legge 22 novembre 1961, n. 1248 — Spese per il trasporto di materiali occorrenti per lavori di ordinaria manutenzione delle strade ed autostrade statali	17.722.000.000	— (a) 5.222.000.000	12.500.000.000
262	262	Distese generali periodiche ed interventi vari mantentori; manutenzione delle pavimentazioni permanenti, semipermanenti ed a trattamento superficiale — Indennizzi vari per danni	6.000.000.000	+ (a) 3.000.000.000	9.000.000.000
		Totale . . .	23.722.000.000	— 2.222.000.000	21.500.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Trasferimenti.</i>			
281	281	Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati (artt. 41 e 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	50.000.000	»	50.000.000

(a) Variazione che si propone a seguito di una migliore redistribuzione degli stanziamenti.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI.			
		CATEGORIA IX. — <i>Costituzione di capitali fissi.</i>			
501	501	Acquisto di mezzi di trasporto	500.000.000	— (a) 100.000.000	400.000.000
502	502	Acquisto di macchinari, di attrezzature ed impianti adibiti a lavori stradali nonché di materiali per la costruzione di ponti di emergenza	800.000.000	— (a) 50.000.000	750.000.000
503	503	Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di difesa, di rettifica e di sistemazione saltuaria lungo le strade e le autostrade statali — Indennità di espro- prio e risarcimento danni	9.000.000.000	+ (b) 2.000.000.000	11.000.000.000
504	504	Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per se- di di ufficio, case cantoniere, caselli autostradali, per ricovero di automezzi, macchinari ed attrezzatu- re per il servizio delle strade statali — Acquisto di aree per la costruzione dei fabbricati stessi e costitu- zione di pertinente stradali — Indennità di esproprio e risarcimento danni	500.000.000	+ (c) 1.000.000.000	1.500.000.000

(a) Riduzione che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Aumento che si propone in relazione all'entrata in esercizio di nuovi tronchi delle autostrade in gestione diretta dell'ANAS.

(c) Aumento che si propone in relazione alla costruzione delle sedi compartimentali di Bari e Cagliari.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero					
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
505	505	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali; adeguamento e ammodernamento delle strade di nuova classifica; sistemazione di tratti di strade che attraversano gli abitati; costruzione di nuove arterie e di opere d'arte varie ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 181 - Indennità di esproprio e risarcimento danni (a)	56.615.273.900	(b) + 19.625.844.300	76.241.118.200
506	»	Lavori di adeguamento, ammodernamento e sistemazione generale delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126; indennità di esproprio e risarcimento danni (art. 4 lett. b) della legge 21 aprile 1962, n. 181) (a)	14.000.000.000	(a) - 14.000.000.000	soppresso
507	507	Completamento dei lavori di costruzione o di raddoppio delle autostrade statali - Indennità di esproprio e risarcimento danni (art. 17, secondo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729) - Spese per l'impianto e la manutenzione di alberature ed arbusti, siepi antiabbaglianti e vegetazione per il contenimento delle scarpate	800.000.000	»	800.000.000
509	»	Spese per provvedere alla esecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729; art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845; articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464 e articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511) - Indennità di esproprio e risarcimento danni	per memoria	»	(c) soppresso

(a) Si propone la modifica della denominazione e la soppressione del successivo capitolo n. 506 - con eliminazione del relativo stanziamento - in relazione alla cessazione dell'esigenza di evidenziare, ai sensi dell'articolo 4 - lett. b) della legge 21 aprile 1962, n. 181, la parte di contributo dello Stato all'A.N.A.S., destinato all'ammodernamento delle strade statizzate.

(b) Variazione che si propone in relazione al piano di interventi da attuare.

(c) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere previsto dalle leggi indicate nella denominazione.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
510	»	Lavori di ripristino definitivo delle strade statali comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di esproprio (articolo 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) (a)	6.660.000.000	— (a) 6.660.000.000	soppresso
512	512	Costruzione ed esercizio anche in concessione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania; nonché per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione; indennità di esproprio e risarcimento danni (art. 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e art. 13 - ultimo comma - della legge 24 luglio 1961, n. 729) (Quota parte dell'ultima delle 10 annualità)	2.977.500.000	— (b) 1.488.750.000	1.488.750.000
513	513	Costruzione e sistemazione di raccordi alla rete autostradale (art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29 e art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360) (c)	14.000.000.000	+ (d) 5.895.000.000	19.895.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge indicata nella denominazione.

(b) Riduzione che si propone per adeguare lo stanziamento (al netto dell'aliquota per oneri generali) all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904, riguardante sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

(c) Modificata la denominazione con l'indicazione della legge 28 marzo 1968, n. 360, recante integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione.

(d) Variazione così risultante:

— in applicazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alla citata legge 24 luglio 1961, n. 729	—	L. 1.000.000.000
— in applicazione dell'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 360 (al netto dell'aliquota dell'1,50 per cento per oneri generali)	+	» 6.895.000.000
	+	<u>L. 5.895.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969				
514	514	Opere da eseguirsi con pagamento in annualità (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) (Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 30 annualità)	150.000.000		150.000.000
517	517	Completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263) (a)	»	+ (a) 11.505.000.000	11.505.000.000
518	518	Spese per provvedere alla esecuzione di lavori stradali in Sicilia compresa la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (art. 59 <i>ter</i> della legge 18 marzo 1968, n. 241) (b)	»	+ (b) 7.000.000.000	7.000.000.000
519	519	Lavori di costruzione delle strade di grande comunicazione (art. 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 e art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360) (c)	»	+ (c) 12.805.000.000	12.805.000.000
Totale . . .			106.002.773.900	+ 37.532.094.300	143.534.868.200

- (a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive (al netto dell'aliquota del 2,50 per cento per oneri di carattere generale) in dipendenza della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, riguardante integrazione di fondi per la costruzione della autostrada Palermo-Catania.
- (b) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
- (c) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive (al netto dell'aliquota dell'1,50 per cento per oneri di carattere generale) in relazione alla legge 28 marzo 1968, n. 360, recante integrazione di fondi di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione.

Numero		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969	
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969					
CAPITOLI						
CATEGORIA X. — <i>Trasferimenti.</i>						
542	542	Contributi trentennali a favore di Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729)	13.150.000.000	+	(a) 300.000.000	(b) 13.450.000.000
543	543	Contributo trentennale a favore della Società concessionaria delle autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, Milano-Brescia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, Serravalle-Genova, Genova-Savona, Genova-Sestri Levante, Padova-Bologna, Bologna-Canosa, Roma-Civitavecchia e Napoli-Bari (art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729)	13.000.000.000	+	(c) 1.000.000.000	(d) 14.000.000.000
»	544	Contributo trentennale a favore della Società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (legge 17 ottobre 1967, n. 963) (e)		+	(e) 1.709.500.000	(f) 1.709.500.000
Totale . . .			26.150.000.000	+	3.009.500.000	29.159.500.000

(a) Aumento dipendente dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	L.	1.400.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	3.200.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	3.600.000.000
Metà della 5 ^a e 6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1964-65	»	1.700.000.000
Metà della 4 ^a e 5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965-66	»	1.800.000.000
Metà della 3 ^a e 4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1966-67	»	1.000.000.000
Metà della 2 ^a e 3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1967-68	»	300.000.000
Metà della 1 ^a e 2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1968-69	»	300.000.000
Metà della prima annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1969-70	»	150.000.000
	L.	13.450.000.000

(c) Aumento dipendente dall'applicazione dell'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	L.	2.300.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	2.300.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	2.300.000.000
Metà della 5 ^a e 6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1964-65	»	1.600.000.000
Metà della 4 ^a e 5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965-66	»	1.500.000.000
Metà della 3 ^a e 4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1966-67	»	1.500.000.000
Metà della 2 ^a e 3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1967-68	»	1.000.000.000
Metà della 1 ^a e 2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1968-69	»	1.000.000.000
Metà della prima annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1969-70	»	500.000.000
	L.	14.000.000.000

(e) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 17 ottobre 1967, n. 963, recante la estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463 e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

(f) Lo stanziamento è così costituito:

3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1967	L.	120.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1968	»	722.500.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1969	»	867.000.000
	L.	1.709.500.000

Numero		CAPITOLI	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969				
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		Rubrica 1	23.395.719.000	+ 1.551.009.000	24.946.728.000
		CATEGORIA II. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
		Rubrica 1	4.423.400.000	+ 168.740.000	4.592.140.000
		CATEGORIA III. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		Rubrica 1	3.181.000.000	+ 414.000.000	3.595.000.000
		Rubrica 2	23.722.000.000	— 2.222.000.000	21.500.000.000
			26.903.000.000	— 1.808.000.000	25.095.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Trasferimenti.</i>			
		Rubrica 1	45.000.000	— 4.000.000	41.000.000
		Rubrica 2	50.000.000		50.000.000
			95.000.000	— 4.000.000	91.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Interessi.</i>			
		Rubrica 1	12.301.951.000	— 229.005.700	12.072.945.300
		CATEGORIA VI. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
		Rubrica 1	20.074.000.000	»	20.074.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1968	dell'anno finanziario 1969			
	CATEGORIA VII. — Ammortamenti.			
	Rubrica 1	1.021.500.000	— 20.836.000	1.000.664.000
	CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili.			
	Rubrica 1	272.500.000	+ 583.750.000	856.250.000
	Totale del Titolo I . . .	88.487.070.000	+ 241.657.300	88.728.727.300
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
	CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi.			
	Rubrica 2	106.002.773.900	+ 37.532.094.300	143.534.868.200
	CATEGORIA X. — Trasferimenti.			
	Rubrica 2	26.150.000.000	+ 3.009.500.000	29.159.500.000
	Totale del Titolo II . . .	132.152.773.900	+ 40.541.594.300	172.694.368.200
	RIMBORSO DI PRESTITI	3.687.723.100	+ 173.675.400	3.861.398.500
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man- tenimento)	88.487.070.000	+ 241.657.300	88.728.727.300
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	132.152.773.900	+ 40.541.594.300	172.694.368.200
	RIMBORSO DI PRESTITI	3.687.723.100	+ 173.675.400	3.861.398.500
	TOTALE GENERALE . . .	224.327.567.000	+ 40.956.927.000	265.284.494.000

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) *Personale di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968					
PERSONALE AMMINISTRATIVO.								
<i>a) Carriera direttiva.</i>								
970	Direttore generale	1	1	4.807.200 969.000	189.720 >	>	400.600 >	6.366.520
900	Direttore del servizio amministrativo	1	1	4.903.800	>	38.400	408.650	5.350.850
670	Ispettori generali	6	7	25.134.606	942.600	76.800	2.094.550	28.248.556
500	Direttori di divisione	14	14	36.498.851	3.017.880	38.400	3.041.571	42.596.702
402	Direttori di sezione	22	9	19.218.940	1.765.680	38.400	1.601.578	22.624.598
325	Consiglieri di I classe	64	15	30.119.265	1.294.440	>	2.509.939	33.923.644
271	Consiglieri di II classe		21	30.046.240	1.631.710	>	2.503.853	34.181.803
229	Consiglieri di III classe		28	32.884.460	2.019.200	>	2.740.372	37.644.032
	Totale	108	96	184.582.362	10.861.230	192.000	15.301.113	210.936.705
<i>b) Carriera di concetto.</i>								
500	Segretari capi	2	2	5.205.269	>	76.800	433.772	5.715.841
402	Segretari principali	8	8	16.978.390	1.165.920	115.200	1.414.866	19.674.376
325	Primi Segretari	15	13	22.591.525	1.441.680	268.800	1.882.627	26.184.632
271	Segretari	55	4	5.729.750	653.040	38.400	477.479	6.898.669
229	Segretari aggiunti		47	55.198.915	3.977.920	38.400	4.599.910	63.815.145
202	Vice segretari		33	34.979.325	3.118.550	>	2.914.944	41.012.819
	Totale	80	107	140.683.174	10.357.110	537.600	11.723.598	163.301.482
<i>c) Carriera esecutiva.</i>								
271	Archivisti capi	41	52	79.343.050	8.295.220	384.000	6.611.921	94.634.191
229	Primi archivisti	75	73	94.575.170	12.126.250	230.400	7.881.264	114.813.084
202	Archivisti	360	204	231.348.570	32.265.425	1.420.900	19.279.048	284.313.943
180	Applicati		112	104.443.920	28.374.650	>	8.703.660	141.522.230
157	Applicati aggiunti		149	122.210.545	8.750.320	>	10.184.212	141.145.077
	Totale	476	590	631.921.255	89.811.865	2.035.300	52.660.105	776.428.525
	Totale personale amministrativo	664	793	957.186.791	111.030.205	2.764.900	79.684.816	1.150.666.712

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Segue Allegato N. 1

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l' A. N. A. S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti-Indennità al Direttore Generale di cui all' articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) *Personale di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968					
PERSONALE TECNICO.								
<i>a) Carriera direttiva.</i>								
900	Direttore del servizio tecnico	2	2	9.250.350	281.160	>	770.862	10.302.372
670	Ispettori generali	7	7	24.636.890	1.124.620	38.400	2.053.074	27.852.984
670	Capi compartimento di 1 ^a classe	9	9	32.405.565	1.763.930	>	2.700.464	36.869.959
500	Capi compartimento di 2 ^a classe	22	22	57.072.060	5.016.140	>	4.756.005	66.844.205
402	Ingegneri superiori	42	10	23.301.720	8.475.310	>	1.941.810	33.718.840
325	Ingegneri principali	120	84	149.187.705	8.654.250	>	12.432.309	170.274.264
271	Ingegneri		48	68.756.975	4.325.120	>	5.729.748	78.811.843
	Totale	202	182	364.611.265	29.640.530	38.400	30.384.272	424.674.467
<i>b) Carriera di concetto.</i>								
500	Geometri capi	12	20	52.448.320	5.420.350	76.800	4.370.693	62.316.163
402	Geometri principali	32	29	61.052.540	7.325.200	38.400	5.087.712	73.503.852
325	Primi geometri	78	75	126.610.860	13.820.300	>	10.550.905	150.982.065
271	Geometri	318	83	127.730.380	18.360.250	>	10.644.198	156.734.828
229	Geometri aggiunti		40	46.977.800	6.165.800	>	3.914.817	57.058.417
202	Vice geometri	227	227	244.442.235	25.170.320	>	20.370.186	289.982.741
500	Disegnatori capi		1	1	2.540.667	194.880	>	211.722
402	Disegnatori principali	5	6	12.951.445	1.645.320	>	1.079.287	15.676.052
325	Primi disegnatori	10	9	15.194.300	3.124.360	>	1.266.192	19.584.852
271	Disegnatori	34	12	20.957.873	3.240.370	>	1.746.489	25.944.732
229	Disegnatori aggiunti		>	>	>	>	>	>
202	Vice disegnatori	22	22	23.594.910	2.125.800	>	1.966.243	27.686.953
	Totale	490	524	734.501.330	86.592.950	115.200	61.208.444	882.417.924

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) Personale di ruolo.

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968					
	<i>c) Carriera esecutiva.</i>							
325	Assistenti superiori	2	4	6.917.405	856.500	»	576.450	8.350.355
271	Assistenti capi	8	8	11.948.623	1.125.320	»	995.719	14.069.662
229	Assistenti principali	21	29	36.436.440	5.870.950	»	3.036.370	45.343.760
202	Primi assistenti	114	27	30.048.660	9.560.430	»	2.504.055	42.113.145
180	Assistenti		39	35.816.340	5.560.400	»	2.984.695	44.361.435
157	Assistenti aggiunti		50	41.167.790	3.725.900	»	3.430.649	48.324.339
	Totale	145	157	162.335.258	26.699.500	»	13.527.938	202.562.696
	Totale personale tecnico	837	863	1.261.447.853	142.932.980	153.600	105.120.654	1.509.655.087
	PERSONALE CONTABILE.							
	<i>Carriera di concetto</i>							
500	Ragionieri capi	2	3	7.931.839	665.560	»	660.987	9.258.386
402	Ragionieri principali	8	8	17.986.350	1.615.770	»	1.498.862	21.100.982
325	Primi ragionieri	15	15	25.652.245	4.128.910	38.400	2.137.687	31.957.242
271	Ragionieri	50	13	20.014.740	3.073.130	38.400	1.667.895	24.794.165
229	Ragionieri aggiunti		31	36.407.795	1.018.220	»	3.033.983	40.459.998
202	Vice ragionieri		13	13.759.395	937.660	»	1.146.616	15.843.671
	Totale personale contabile	75	83	121.752.364	11.439.250	76.800	10.146.030	143.414.444
	PERSONALE AUSILIARIO.							
180	Commesso capo	1	1	890.400	247.600	»	74.200	1.212.200
173	Commessi	10	10	9.596.320	1.450.350	»	799.693	11.846.363
159	Uscieri capi	135	97	84.678.400	22.120.700	»	7.056.533	113.855.633
151	Uscieri		35	25.669.290	7.330.100	»	2.139.108	35.138.498
142	Inservienti		16	11.739.120	1.825.425	»	978.260	14.542.805
173	Agenti tecnici capi	20	29	28.875.345	6.045.820	»	2.406.279	37.327.444
159	Agenti tecnici	45	40	37.304.650	10.745.350	»	3.108.721	51.158.721
	Totale personale ausiliario	211	228	198.753.525	49.765.345	»	16.562.794	265.081.664
	Totale personale di ruolo dell'A.N.A.S.	1.787	1.967	2.539.140.533	315.167.780	2.995.300	211.514.294	3.068.817.907

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Segue Allegato N. 1

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) *Personale di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968					
PERSONALE DEL MINISTERO DEL TESORO DISTACCATO PRESSO L'A. N. A. S.								
<i>a) Carriera direttiva.</i>								
				(a)				
670	Direttore del servizio ragioneria	»	1	4.903.800	108.240	»	408.650	5.420.690
670	Ispettore generale	»	1	3.649.910	189.720	»	304.159	4.143.789
500	Direttori di divisione	»	4	10.906.280	557.160	38.400	908.857	12.410.697
402	Direttori di sezione	»	4	8.663.460	756.480	38.400	721.955	10.180.295
325	Consiglieri di I classe	»	2	3.278.740	437.880	»	273.228	3.989.848
271	Consiglieri di II classe	»	2	2.934.750	437.880	»	244.562	3.617.192
	Totale	»	14	34.336.940	2.487.360	76.800	2.861.411	39.762.511
<i>b) Carriera di concetto.</i>								
402	Ragioniere principale	»	2	4.182.360	114.240	38.400	348.530	4.683.530
325	Primi ragionieri	»	1	1.679.370	189.720	»	139.947	2.009.037
271	Ragionieri	»	4	6.149.000	502.320	76.800	512.417	7.240.537
271	Segretari	»	1	1.537.250	119.280	»	128.104	1.784.634
202	Vice ragionieri	»	3	3.330.135	357.840	»	277.511	3.965.486
	Totale	»	11	16.878.115	1.283.400	115.200	1.406.509	19.683.224
<i>c) Carriera esecutiva.</i>								
325	Ufficiale principale di ragioneria	»	2	3.358.740	238.560	»	279.895	3.877.195
271	Archivisti capi	»	2	3.074.500	514.320	»	256.208	3.845.028
202	Archivisti	»	7	7.951.020	740.880	115.200	662.585	9.469.685
180	Applicati	»	1	957.180	248.160	»	79.765	1.285.105
	Totale	»	12	15.341.440	1.741.920	115.200	1.278.453	18.477.013
	Totale personale distaccato	»	37	66.556.495	5.512.680	307.200	5.546.373	77.922.748
	Totale generale	1787	2.004	2.605.697.028	320.680.460	3.302.500	217.060.667	3.146.740.655
	Indennità integrativa speciale							461.721.600
	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione							126.514.565
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi							15.023.180
	Totale							3.750.000.000

(a) Trattamento economico equiparato all'ex coeff. 900 a norma dell'articolo 57 legge 7 febbraio 1961, n. 59 (D.M. 6359 del 4 luglio 1961).

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A. N. A. S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

B) *Personale del ruolo speciale ad esaurimento*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Ritornante dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o aprile 1968					
	RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI TRIESTE:							
	ex coeff. 402	»	1	2.190.760	119.280	»	182.563	2.492.603
	ex coeff. 325	»	1	1.719.355	189.720	»	143.280	2.052.355
	ex coeff. 271	»	1	1.502.312	189.720	»	125.193	1.817.225
	ex coeff. 229	»	1	1.260.380	»	»	105.032	1.365.412
	ex coeff. 202	»	12	13.630.320	2.977.920	»	1.135.860	17.744.100
	ex coeff. 180	»	14	13.712.160	3.256.080	»	1.142.680	18.110.920
	Totale	»	30	34.015.287	6.732.720	»	2.834.608	43.582.615
	Indennità integrativa speciale							6.912.000
	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione							1.712.682
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso ecc.							1.492.703
							Totale	53.700.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1969

Segue Allegato N. 1

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

C) *Personale non di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1968					
PERSONALE NON DI RUOLO								
155	Categoria 2ª	»	1	815.745	248.160	»	67.979	1.131.884
144	Categoria 3ª	»	1	744.135	318.600	»	62.011	1.124.746
136	Categoria 4ª	»	1	718.095	248.160	»	59.841	1.026.096
	Totale	»	3	2.277.975	814.920	»	189.831	3.282.726
	Indennità integrativa speciale							691.200
	Contributi previdenziali ed assistenziali, a carico dell'Amministrazione. (cons. pers. ruolo) . .							363.244
	Aumenti periodici di retribuzione, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, inquadramento operai di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90							542.830
								4.880.000
	<i>Riepilogo capitolo 101.</i>							
	Lettera A — personale di ruolo							3.750.000.000
	Lettera B — personale di ruolo ad esaurimento							53.700.000
	Lettera C — personale non di ruolo							4.880.000
								Totale 3.808.580.000

